

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Congedi. — Il deputato Brofferio presenta uno schema di legge. — Interpellanza del deputato Ugoni sulla costruzione della ferrovia da Brescia a Pavia — Istanze e proposta del deputato Macchi — Osservazioni del deputato Codolini — Domande e istanze del deputato Castellani-Fantoni sul tronco da Pavia a Voghera — Ragguagli e dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici Menabrea. — Incidente sull'ordine del giorno — Si stabilisce per sabato l'interpellanza del deputato D'Ondes-Reggio sulle cose di Sicilia — Istanza del deputato Minervini sulla legge del brigantaggio. — Si riprende la discussione dell'interpellanza — Raccomandazione del deputato Scalini sull'uso delle macchine nazionali, e risposte del ministro — È approvato un voto motivato dal deputato Macchi. — Discussione generale del disegno di legge per l'affrancazione dei censi, livelli, canoni territoriali dovuti a corpi morali — Opposizioni dei deputati Ninchi e Allievi, e parole in difesa del ministro di grazia e giustizia Pisanelli e del deputato Panattoni — Chiusura della discussione generale — Emendamenti dei deputati Fiorenzi e Brunetti all'articolo 1. — Relazione sul disegno di legge per maggiore spesa sul bilancio della marineria pel 1862. — Domande dei deputati Finzi e Camerini — Opposizioni dei deputati Melchiorre, Mancini, relatore, e del ministro all'emendamento Brunetti, che è ritirato — Osservazioni di diritto, del deputato Passaglia, e risposta del ministro — Emendamento del deputato Minervini.*

La seduta è aperta alle ore 1/12 pomeridiane.

**MISCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**MASSARI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni (1):

9517. Zincarelli Vincenzo, di Andria, dimorante in Pozzuoli, ricorda la lunga prigionia da lui sofferta per la causa nazionale ed i servizi prestati unitamente a quattro de'suoi figli nell'esercito meridionale e chiede per lui un annuo sussidio quale danneggiato politico, e per i figli la loro ammissione nelle guardie campestri, nelle ferrovie od in altra qualsiasi amministrazione.

9518. Il presidente del Consiglio provinciale di Livorno, per incarico avutone, fa istanza onde sia approvata la circoscrizione di quella provincia quale fu proposta dal detto Consiglio.

9519. La Giunta municipale di Chiaravalle centrale (Calabria Ulteriore 2ª) trasmette alla Camera una de-

(1) *Si ripetono i seguenti due sunti di petizioni rettificati:*

9442. Le Deputazioni provinciali di Massa-Carrara e di Bologna ed il Consiglio municipale di Massa rivolgono alla Camera un'istanza favorevole alla proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9462. Il vice-presidente del Consiglio provinciale di Bologna trasmette alla Camera il voto di quel Consiglio in appoggio del progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

liberazione presa dal quel Consiglio comunale per opporsi alla traslocazione del signor Pasquale Dell'Apa, ricevitore del registro e bollo sedente nel suddetto comune.

9520. Il sacerdote Giuseppe Chiofalo, curato della parrocchia di Basicò, provincia e diocesi di Messina, espone che essendo del tutto cessate le annue offerte delle primizie, egli si trova ridotto in miserissima condizione, e prega il Parlamento a volergli ottenere un decente assegnamento.

9521. Il sacerdote secolare Camillo De Nobili, del comune di Casoli, in provincia di Chieti, membro della società emancipatrice del sacerdozio italiano, supplica la Camera a volerlo raccomandare al Ministero, onde essere nominato regio rettore di qualche chiesa resasi vacante nella futura soppressione degli ordini religiosi.

9522. Raffaella Daniele, da Napoli, orfana priva di ogni fortuna, ricorre al Parlamento per ottenere il mensile sussidio di lire 7 05, che già godeva la estinta sua madre, quale vedova d'un impiegato doganale.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Hanno presentato i seguenti omaggi: Castagna Pasquale, di Napoli — Sua opera di diritto costituzionale, copie 2;

Il cavalier Mauro Morrone, reggente procuratore generale del Re in Messina — Suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giuridico 1863-64, copie 6;

Valle Pietro, segretario del Consiglio compartimentale della provincia di Grosseto — Considerazioni sulla utilità della strada rotabile tra Scansano e Manciano, sulla costruzione di ponti e sull'autonomia della provincia Maremmana, copie 300;

Sindaco di Bosa — Compendio delle feste che ebbero luogo in occasione della legge per la formazione di un porto in quella rada, copie 6;

Alessi dottore Francesco, da Palermo — Suo scritto intitolato: *La predicazione civile in Italia*, una copia;

Bosi cavaliere Carlo, prefetto della provincia di Girgenti — Suo discorso inaugurale del Consiglio provinciale, sessione ordinaria 1863, copie 6;

Il presidente della Camera di commercio ed arti in Lucca — Osservazioni sul progetto di legge per la nuova Banca d'Italia, copie 40;

L'onorevole nostro collega Oronzio Gabriele Costa ha fatto anche omaggio dell'undecimo volume degli atti del regio istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, accompagnandolo colla seguente lettera:

« Signor Presidente,

« Mi onoro presentarle l'undecimo volume degli atti del regio istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli testè venuto in luce, e del quale si fa omaggio alla Camera.

« Se alcuno dei deputati colleghi si vorrà dare la pena di svolger questo volume, si persuaderà volentieri che l'esistenza del regio istituto medesimo non è vanitosa e senza pubblica utilità. Che anzi, quando i mezzi pecuniari non venissero a mancargli, e proseguir potesse l'opera cominciata, di premiare i lavori in concorso di argomento positivamente utile, come quello che trovasi alla pagina 109 di questo volume, e che ne costituisce la massima parte, potremmo ben attenderci la vera statistica agraria ed economica delle meridionali provincie d'Italia.

« Io la prego, signor presidente, se altrimenti la sua saggezza non detta, di volerne dare piena conoscenza alla Camera, acciò sappia chi vuole apprezzare gli sforzi dei componenti il regio istituto d'incoraggiamento di Napoli, del quale vado superbo far parte ed esserne l'attuale suo presidente. »

Annunzio alla Camera che il deputato Brofferio ha deposto un progetto di legge che verrà mandato agli uffici acciocchè, se lo credono, ne autorizzino la lettura.

Debbo annunziare anche alla Camera che il signor Ronchail, colui che ha stabilito il nuovo metodo di scrivere colla mano sinistra, invita i membri della Camera all'apertura del suo istituto in via Palatina, numero 19, nel giorno di martedì.

L'onorevole Del Re, per motivi urgenti di famiglia, chiede un congedo di dieci giorni.

(È accordato).

Del pari l'onorevole Castellano Enrico, che fa parte della Commissione incaricata di formolare il nuovo Codice di commercio, chiede un congedo fino a tutto il mese di dicembre.

(È accordato).

Anche l'onorevole Vincenzo Spinelli, per motivi di salute, chiede un congedo di 40 giorni.

(È accordato).

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO UGONI SULLA FERROVIA DA COSTRUIRSI DA BRESCIA A PAVIA.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi relazioni intorno ad elezioni, si passa all'interpellanza del deputato Ugoni al ministro dei lavori pubblici intorno alle cagioni che finora impedirono la costruzione della ferrovia da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone.

Il deputato Ugoni ha facoltà di parlare.

**UGONI.** Già altra volta io ebbi l'onore d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno agli ostacoli che si opponevano all'esecuzione della ferrovia da Brescia a Pavia. Gli interessi della provincia alla quale mi glorio di appartenere, come di quelli delle provincie di Cremona e Pavia; il dovere di deputato, che mi fa desiderare, anzi volere l'esecuzione di una legge stata sancita dal Parlamento, già nel 21 luglio 1861, m'inducono a rinnovare quell'interpellanza.

Il signor ministro, nel maggio del corrente anno, ebbe la compiacenza di rispondermi che la ragione per cui la strada da Brescia a Pavia soffriva tanto indugio era una lite insorta fra la società delle vie meridionali nel compendio della quale entrava quella di Brescia-Pavia, e la società lombarda che per tale strada gode del diritto di prelazione.

Il signor ministro diceva che la sostanza della questione stava in una sovvenzione percepita dalla società Bastogi di dieci milioni, dei quali la società lombarda pretendeva aver diritto ad una parte proporzionale per la strada Brescia-Pavia.

Aggiungeva il signor ministro che non essendo riuscito a lui di comporre la lite, le parti si erano presentate ai tribunali, che già era stato pronunziato in prima istanza un giudizio, che si aspettava quello dell'appello, e prometteva che appena finita la lite egli avrebbe fatto dar mano ai lavori. Ma quei lavori tanto aspettati, soprattutto dai comuni per i quali la strada ferrata deve passare, i quali hanno grande bisogno di impiegare le loro braccia, quei lavori, dico, non sono incominciati, nè vi è nessuna apparenza che lo debbano essere presto, quantunque per l'articolo 7 della legge dovesse la strada in questione venire eseguita entro due anni.

Tanta dilazione è di grandissimo svantaggio a Brescia, soprattutto alla parte settentrionale della sua provincia, poichè i prodotti suoi, che sono quasi identici a quelli di Bergamo, dopo che è stata attivata la via ferrata Bergamo-Cremona giungono in questa ultima

città e ai mercati dell'Italia centrale, a quelli di Sinigaglia ed altri, dopo quelli di Bergamo; e ciò malgrado che geograficamente Brescia sia di molto più vicina a Cremona, e già per l'addietro, prima cioè che Bergamo fosse congiunta a Cremona dalla strada ferrata, avesse con essa fatto sempre un attivissimo e quasi esclusivo commercio dei suoi legnami, carboni, calce, marmi, e soprattutto degli utensili in ferro.

La dilazione fatta soffrire alla strada Brescia e Pavia è nociva anche al tronco di strada Olmenetta e Cremona, perchè, ove la strada di Brescia venisse fatta, andrebbe a congiungersi con quella da Bergamo a Cremona appunto ad Olmenetta, e così quel tronco aumenterebbe il suo trasporto, tanto dei passeggeri, come delle merci. Io credo che l'indugio riesca pure dannoso alle esigenze della guerra, perchè ove fosse fatta la strada Brescia-Pavia, più facilmente si potrebbero trasportare nelle piazze da guerra, Pizzighettone e Pavia, i soldati ed il materiale necessario alla loro difesa.

Io non debbo dissimulare al signor ministro che malgrado la risposta da esso datami nel maggio scorso, continuando però l'indugio, molti temono che altre ragioni oltre quelle da lui esposte possano entrare a far ritardare la desiderata strada e che possa essa venire ancora molto a lungo differita.

Siccome questa dilazione offende tanto gli interessi di tre provincie, così io spero che il signor ministro sarà per tranquillare i timori con una soddisfacente risposta che valga ad assicurarci della sua volontà che l'esecuzione delle leggi debba essere anteposta agli interessi privati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

**MACCHI.** Non è tanto come deputato di una fra le più importanti provincie che devono essere attraversate dalla ferrovia in discorso, quanto nell'interesse generale della nazione, che sento essere mio stretto dovere di aggiungere anch'io una parola per eccitare il Ministero a togliere gli ostacoli che tuttavia si oppongono all'adempimento della legge 21 luglio 1861.

Ricordatevi, o signori, che questa legge venne da voi votata dopo una lunga ed assai erudita discussione, nella quale prese parte efficacissima il generale Petitti e per la quale la ferrovia che da Pavia va a Brescia passando per Pizzighettone e Cremona venne riconosciuta di grande importanza, anche dal punto di vista militare e strategico. Non è per nulla, o signori, che il Governo italiano si è accinto frettolosamente a cingere di fortificazioni Pavia dopo il 1859.

Ora bene la legge del 21 luglio 1861, come già ebbe a notare il deputato Ugoni, prescrive all'articolo 7 in modo formale ed esplicito che « i concessionari saranno obbligati ad aver compiuti i lavori ed aperte al pubblico servizio le parti delle linee da Brescia a Cremona e Codogno entro *due anni* dalla data della concessione. »

Ora la concessione venne accordata nel settembre

del 1862, cioè da oltre un anno; e non solo la strada non è compiuta, ma nè tampoco incominciata; e da quanto pare non sono compiuti e neppure cominciati gli studi. La legge dunque verrà immancabilmente violata. Contro questa violazione della legge più d'una volta le solerti deputazioni di Pavia, di Cremona e di Brescia fecero rimostranze e sollecitazioni al Ministero, anche coll'invio di apposite deputazioni; e più d'una volta se ne mossero querele ed eccitamenti in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Bisogna dirlo ad onore del vero. I due ministri dei lavori pubblici, quello della precedente amministrazione e l'attuale, dimostrarono sempre la miglior volontà a questo riguardo; e cercarono di sedare gli allarmi, e di soddisfare alle rimostranze fatte dalle deputazioni provinciali e dai deputati. E sempre indarno. La questione sorta tra l'amministrazione delle ferrovie lombarde e quella delle ferrovie meridionali, a detta dei signori ministri, sarebbe quella che avrebbe portato ostacolo all'attuazione della legge. Ma è egli giusto che per dissensi tra privati cittadini, o tra compagnie private, ne abbiano a soffrire i pubblici interessi? È giusto che abbia ad essere violata una legge? Non potrebbe il signor ministro obbligare i concessionari a cominciare i lavori in conformità della legge? Che se poi i tribunali dessero ragione alla compagnia delle ferrovie lombarde, non potrebbe questa facilmente appropriarsi i lavori compiuti dall'altra, mediante il giusto rimborso delle spese? L'importante si è che si faccia presto, che si faccia subito, anche per una considerazione di convenienza e di umanità.

Tra le altre ragioni addotte dalle rappresentanze provinciali, fin dall'autunno 1862, per eccitare il Governo acciò che ai lavori si desse mano senza ritardo, c'era anche questa, che si avvicinava l'inverno, ed essi facevano osservare che la mano d'opera nella stagione morta riesce all'azienda assai meno costosa, ed assai più opportuna e benefica invece alla povera gente che in quella stagione non ha altro a fare; ebbene l'inverno 1862-63 è già trascorso invano, ed, a quanto pare, invano trascorrerà anche il triennio nel quale siamo già entrati, se il Ministero non provvede a troncargli indugi, propongo alla sua approvazione, e che sarebbe così formulato:

« La Camera, persuasa che il ministro dei lavori pubblici darà opera affinchè la legge 21 luglio 1861 sulla ferrovia da Pavia a Brescia per Cremona, abbia *pronto ed esatto* adempimento, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Macchi di voler mandare il suo ordine del giorno alla Presidenza.

Ha facoltà di parlare il deputato Cadolini.

**CADOLINI.** Mentre debbo caldamente appoggiare le

parole degli onorevoli preopinanti, mi giova aggiungere qualche considerazione ed esporre alcune rettificazioni di fatto le quali daranno anco maggior forza e mostreranno l'opportunità di sollecitare la costruzione della linea di cui si tratta.

La legge del luglio 1861 stabiliva che la linea dovesse essere compiuta entro due anni dal giorno della promulgazione della legge; ma la linea in discorso fu poscia nel 1862 compenetrata nella concessione data alla compagnia Bastogi, nella quale era detto che il tronco da Pavia a Cremona avrebbe dovuto essere compiuto entro due anni dalla promulgazione della legge, la quale fu pubblicata nel settembre del 1862, mentre il tronco da Cremona a Brescia dovrebbe essere compiuto entro 18 mesi dalla promulgazione della legge stessa.

Ora se i miei calcoli non falliscono, contando il tempo ad incominciare dal settembre 1862, risulta che col febbraio 1864 finisce il periodo di tempo entro il quale dovrebbe essere costruita la sezione di Cremona-Brescia. Domando pertanto al signor ministro se è possibile che pel febbraio 1864, che è così vicino, sia ultimata la costruzione di questa ferrovia di cui non si è ancora determinato sul terreno il tracciamento. Ciò è evidentemente impossibile.

La sezione da Pavia a Cremona, che deve oltrepassare il fiume Adda, e quindi richiede la costruzione di un ponte di non lieve importanza, deve naturalmente essere incominciata prima di quella di Brescia, perchè sia ultimata nel termine prefisso dalla legge, cioè sei mesi dopo la sezione da Brescia a Pavia. Perciò io credo che il Ministero debba prendere in grave considerazione questo stato di cose, e dare i desiderati provvedimenti; che se più a lungo si protraesse l'inadempimento di questa legge, noi saremmo nella condizione di dover dubitare, se le leggi sancite dalla Camera in materia di ferrovie siano sempre destinate a rimanere per molto tempo senza efficacia, inquantochè non è la prima volta che accadono simili casi; anzi io sono per dire che la maggior parte delle volte che il Parlamento ha sancite leggi riguardanti ferrovie non ottenne che le ferrovie fossero compiute entro i termini da esso stabiliti.

Attendo la risposta che farà il ministro, riserbandomi di esporre altre osservazioni qualora la medesima non mi soddisfi.

**CASTELLANI-FANTONI.** Se la Camera me lo concede, approfitterò della circostanza in cui l'onorevole mio collega Ugoni ha pensato di indirizzare al ministro dei lavori pubblici alcune interpellanze relativamente alla strada ferrata che deve costruirsi da Cremona a Pavia per richiamare la sua attenzione sul tronco di strada che fa parte della medesima concessione, e che deve riunire Pavia a Voghera.

Da quanto mi consta, so che gli studi di questo tronco sono già eseguiti non solamente, ma sono stati ben anche approvati dal Ministero, sotto riserva però di modificare la posizione del ponte che a norma della

legge di concessione deve essere costruito a circa mille metri a monte dell'attuale ponte di barche.

I ponti sui quali intendo richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sono due.

Prima di tutto io pregherei l'onorevole ministro, onde, allorquando si tratterà di approvare definitivamente il tracciato di questa strada ferrata, e principalmente della sezione che dalle vicinanze di Mezzanacorti va verso Calcababbio, egli veda, per quanto ciò sia compatibile coll'osservanza delle disposizioni della legge di concessione e cogli interessi della società, di riavvicinare questo tracciato il più possibilmente che si possa all'abitato di Calcababbio.

Io non ho l'onore di rappresentare in questa Camera gl'interessi della provincia di Pavia, ma siccome Pavia è la mia patria e vi ho attinenze molte, così è naturale il mio desiderio che gl'interessi di quella provincia e delle sue popolazioni sieno il più sollecitamente ed il più opportunamente soddisfatti.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ricorderà forse che nella concessione della ferrovia da Alessandria a Stradella era considerata la possibilità di una linea, che partendo da Casteggio, passando il Po a Mezzanacorti, mettesse direttamente a Pavia; anzi i progetti relativi erano già stati approvati dal Governo, ma la concessione della ferrovia di Torreberretti e gli avvenimenti che si sono succeduti impedirono che questo progetto potesse effettuarsi.

Il non essersi eseguito il progetto in discorso ha molto pregiudicati gl'interessi del cospicuo borgo di Casteggio non solamente, ma ben anco gl'interessi stessi di tutte le popolazioni comprese fra Casteggio e Piacenza per quanto riguarda la facilità delle loro più dirette comunicazioni ferroviarie col capoluogo della provincia. Ora io credo che il Governo farebbe un atto di giustizia e in certo modo di riparazione qualora cercasse di soddisfare il più che fosse possibile agl'interessi di tutte le suaccennate popolazioni, non che a una gran parte degli interessi de' cittadini Pavesi, proprietari di territori di oltre Po.

Io credo che quanto io domando non sia cosa molto difficile a concedersi, tanto più che ciò facendo non credo occorra scostarci dall'osservanza delle disposizioni della legge di concessione, mentre anzi questa interpretata, e alla lettera e nello spirito, favorisce la soddisfazione dei desiderii che mi sono permesso di esprimere. Io non faccio alcuna proposta, non faccio altro che raccomandare all'attenzione del Ministero quanto ho sopra esposto.

La seconda questione sulla quale mi permetto richiamare l'attenzione del signor ministro dei lavori pubblici è sulla posizione del ponte e sopra le opere di difesa che devono costruirsi.

È corsa voce, ed io non saprei dire quanto sia fondata, che la società delle ferrovie meridionali, nella quasi certezza in cui essa è di dover cedere questo tronco di strada al Governo od alla compagnia la quale ne acquisterà la strada, nella costruzione del

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE

nuovo ponte intenda puramente limitarsi a quelle opere di difesa che appena sieno sufficienti per poter conservare provvisoriamente il ponte provvisorio nella posizione in cui sarà collocato.

Aggiungo che in questa credenza fui confermato da persone che appartengono a quelle provincie e che conoscono la località.

Io limito queste mie osservazioni come se mi fondassi su la semplice supposizione che si voglia costruire un grand'argine di strada senza eseguire nello stesso tempo ripari superiori.

Osservo ora che qualora queste opere si dovessero eseguire nel modo che ho avuto l'onore di accennare alla Camera, certamente tutti i proprietari, i quali si troverebbero avere i loro beni a monte del ponte, avrebbero le condizioni dei loro fondi grandemente pregiudicate; perchè senza che io entri qui a sviluppare una questione tecnica, mi limiterò a ricordare che nel caso di piene, queste sarebbero per tornare assai più dannose per l'innalzamento del livello di esse.

Vi è un'altra questione ancora, ed è questa: che la posizione in cui il ponte deve essere collocato è a detta di uomini competenti una delle più infelici, giacchè esso dovrebbe, secondo il progetto proposto, essere collocato in una direzione che non sarebbe normale al corso del fiume, e tale da lasciar molti dubbi sulla sua futura sicurezza.

Si potrà rispondere che il ponte provvisorio dovrà essere sostituito dal ponte definitivo, per il quale si faranno studii più dettagliati, ma siccome io suppongo sempre che la società attuale delle ferrovie meridionali pensi che appena costruito il ponte provvisorio e perciò aperto l'esercizio del tronco di Pavia, Voghera, cesserà di esserne la proprietaria, così potrebbe essere che essa cercasse di riversare sopra la società che gli succederà il carico di sobbarcarsi a quelle più notevoli spese per le opere che necessiteranno, onde pienamente assicurare la stabilità del ponte definitivo; così insisto perchè fin d'adesso si studi molto seriamente questa questione. E qui mi permetterò di manifestare un mio concetto.

È a mia notizia che dal Consiglio d'arte della società si era proposto di praticare tre rettifili sul fiume Po, due superiori ed uno inferiore al ponte.

Mi fu fatto credere che l'amministrazione avesse respinto questa proposta non volendo sottoporsi alle ingenti spese che questo progetto avrebbe accagionato. Io non ho inteso di avanzare qui delle asserzioni assolute, lo torno a dire, e sto unicamente sul campo delle supposizioni.

Ora, per quel poco di conoscenza che ho della località, non esito a dichiarare come io credo che praticando il rettifilo si compirebbe forse l'operazione la più conveniente agli interessi della società, dello Stato e dei proprietari frontisti.

Se l'onorevole signor ministro portasse la sua attenzione a questa circostanza di fatto, e se anche nel medesimo tempo egli prendesse iniziativa fra le

società concessionarie ed i consorzi dei proprietari, i quali da questo rettifilo avrebbero a conseguire un beneficio, per avere assicurate meglio le loro proprietà, credo che sarebbe assai facile il venire ad un accordo che soddisferebbe tutti gl'interessi. Finirò le mie brevi osservazioni rinnovando la mia preghiera al signor ministro, affinchè egli voglia portare la sua attenzione sopra due punti che ho accennato; credo anzi che fra breve egli riceverà consimili rappresentanze tanto dalla provincia di Pavia, quanto da diversi comuni dei dintorni.

Non mi resta che ad esprimere la speranza che le mie parole non siano per essere inutili.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MENABREA, ministro pei lavori pubblici.** Per rispondere adeguatamente alle interpellanze mosse dagli onorevoli preopinanti e togliere anche ogni dubbio circa la ferma volontà del Governo che si abbia ad eseguire la strada ferrata di cui è questione, è necessario riassumere la storia di tutte le peripezie insorte tra le due società delle strade ferrate lombarde e delle meridionali relativamente alla medesima.

Anzi tutto rammento alla Camera che con legge del 1860 fu riconosciuta e confermata la concessione alla società delle ferrovie lombarde di tutte le strade ferrate costrutte o decretate nella Lombardia, e fu alla medesima riservato il diritto di prelazione per tutte le altre che avrebbero potuto eseguirsi in quelle provincie. Ora fra le linee di cui era fatta espressa concessione prima della unione della Lombardia al Piemonte eravi anche quella da Pavia fino al Gravello per congiungersi alla ferrovia di Genova. Nel 1862 fu emanata la legge che concedeva al signor conte Bastogi le strade ferrate meridionali, e con queste la linea tra Pavia, Cremona e Brescia, e da Voghera al Gravello per congiungersi con quella di Pavia.

Qui nacquero due questioni: prima quella relativa alla linea da Voghera al Gravello; secondo la questione relativa alla linea da Pavia per Cremona a Brescia.

Relativamente alla linea da Voghera al Gravello, la società lombarda pretendeva che il suo diritto di prelazione per la esecuzione della linea da Pavia al Gravello si dovesse estendere sino a Voghera per congiungersi colla linea già costrutta dal Governo sardo, perchè essa correva per intiero nella provincia di Pavia quale fu costituita dopo il 1859; pretensione che sembrò assai strana, poichè quando la linea da Pavia al Gravello fu concessa alla società lombarda dal Governo austriaco, il territorio oltre il Gravello, fortunatamente non faceva parte della provincia di Pavia e nel capitolato 25 giugno 1860 era espressamente detto che la linea concessa doveva arrivare al Gravello.

Intanto il Ministero, sollecitato dalla società lombarda ad autorizzarla alla costruzione di questa linea,

si oppose, ritenendo la pretesa contraria alla stipulazione contenuta nell'atto della convenzione col conte Bastogi. Ma siccome nell'atto di concessione delle ferrovie lombarde era stipulato che tutte le questioni che potevano insorgere tra il Ministero e la società sarebbero state risolte da arbitri, la società lombarda nominava un suo arbitro, e sul rifiuto del Governo a nominare il suo sceglieva anche il secondo per costituire un giudizio arbitramentale con facoltà di definire a chi dovesse spettare la costruzione della linea da Voghera al Gravellone.

Il Ministero non poteva accettare questa determinazione della società lombarda: ma frattanto, malgrado ogni opposizione, il Consiglio d'arbitri pronunziava sentenza e si dichiarava competente.

Contro quest'atto degli arbitri il Ministero interpose appello presso il tribunale; la questione verte tuttora ed aspetta una soluzione.

Relativamente alla linea da Pavia per Cremona a Brescia la questione si presentava in diverso aspetto, giacchè la società lombarda aveva il diritto di prelazione per tutte le linee che sarebbero concesse in Lombardia.

Infatti, poco dopo la promulgazione della legge di concessione alla società Bastogi, il mio onorevole predecessore, con lettera del 4 di settembre 1862, notificava alla società lombarda l'atto di concessione, invitandola a deliberare se intendeva valersi del diritto di prelazione che le spettava.

Qui è da notare che nell'atto della concessione Bastogi era dato un sussidio di dieci milioni alla società per l'esecuzione delle ferrovie per le quali si stipulava. E quantunque dallo spirito della legge sembri dimostrato che il Parlamento intendesse applicare il sussidio soltanto alle linee meridionali, tuttavia siccome la riserva non era nel capitolato espressa, la società lombarda pretendeva che una parte di quella somma fosse attribuita alla costruzione della linea Pavia-Cremona-Brescia: per conseguenza, mentre il Governo dichiarava che i quattro mesi di tempo utile a far valere la prelazione decorrevano dal giorno in cui era stata significata la concessione Bastogi, la società lombarda respingeva queste dichiarazioni del Ministero, osservando che per essa il tempo utile per la prelazione non sarebbe decorso che dal giorno in cui il Ministero le avrebbe notificato quali fossero le condizioni sotto le quali essa doveva eseguire quella linea.

Il Ministero naturalmente non voleva impegnarsi nè coll'una, nè coll'altra delle società; rispose quindi che le condizioni alle quali doveva eseguire quella linea stavano definite nella legge, e che in conseguenza spettava alla società delle lombarde di mettersi d'accordo colla società Bastogi, onde determinare così a quali condizioni fosse legata la costruzione della linea della quale si tratta.

La società delle lombarde respingeva anche questa proposta, ed il Ministero, che paventava di mettere questa questione in mano dei tribunali, perchè ben

prevedeva che una volta entrati in questa via, sarebbe stato difficile uscirne prontamente, invitava i rappresentanti delle due società a venire ad un convegno, onde tentare insieme un accomodamento. Ma, mentre la società delle ferrovie meridionali consentiva a questo convegno, la società delle lombarde si dichiarava disposta a convenire col ministro, ma rifiutava di venire a trattative d'accomodamento, anzi insisteva nel suo diritto.

Allora la questione fu naturalmente deferita ai tribunali, perchè il Ministero non aveva autorità sufficiente a scioglierla.

Il tribunale del contenzioso dichiarava in primo luogo che il tempo utile per la società delle lombarde per dichiarare se intendeva prevalersi del suo diritto non sarebbe decorso che dal giorno in cui sarebbero stabilite, di concerto colla società Bastogi, le condizioni alle quali sarebbe stata eseguita la strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona; in secondo luogo che il presidente delle società meridionali, conte Bastogi, doveva intervenire nella questione; ed in terzo luogo mandava le parti ad esaurire davanti i tribunali i loro incumbenti, e li invitava nello stesso tempo a tentare un accomodamento presso i magistrati. Il Ministero si appellò da questa sentenza, ma venne essa confermata dal Consiglio di Stato.

Per ottemperare a siffatte decisioni le parti dovettero accingersi a far le prove di un accomodamento. A questo scopo fu fissato dal ministro dei lavori pubblici e dai rappresentanti della società delle meridionali di convenire davanti ai magistrati; ma il convegno fin qui tenuto non ebbe un risultato definitivo per mancanza di poteri abbastanza estesi nei rappresentanti di taluna delle parti. Solo si stabilì per semplificare la questione, che il rappresentante della società delle lombarde avrebbe proposto quale, a di lui parere, dovesse essere la parte della sovvenzione governativa accordata dalla legge 21 agosto 1862, che dovesse riferirsi alla linea Brescia-Cremona-Pavia.

Da tutto ciò vede la Camera che il Ministero ha dovuto subire tutti i ritardi, tutte le formalità che sono necessitate dall'andamento ordinario di questi processi. Tuttavia debbo pur dire che il Ministero, scorgendo come fosse duro che una legge sancita dal Parlamento, che una legge di lavori pubblici richiesti dai bisogni delle popolazioni fosse così sospesa per difficoltà insorte fra le due parti, il Ministero, dico, ebbe ricorso al Consiglio di Stato e pose la questione in questi termini: se a sormontare le difficoltà che si elevavano per parte delle due società il Ministero avesse qualche mezzo per darvi pronto termine affinchè le due strade possano, nell'interesse pubblico, essere prontamente intraprese o dal conte Bastogi in virtù della fattagli concessione, o dalla società delle lombarde in virtù de' suoi diritti di preferenza.

Il Consiglio di Stato, con sua deliberazione del 31 ottobre, rispondeva al quesito del Ministero invitandolo a rivolgere la sua attività e la sua attenzione alla

più pronta e spedita istruttoria degli atti giuridici, in corso, domandando ai giudici, ove occorra, di fissare quei più brevi termini che siano consentanei alle leggi, salvo a promuovere l'espropriazione delle fatte concessioni per causa d'utilità pubblica, » ecc., ecc.

Ora, come vede la Camera, dietro al parere del Consiglio di Stato non vi è altro mezzo pel Governo che di solcare la lunga via giuridica, poichè, malgrado tutti gli eccitamenti ripetuti, non si è ancora potuto venire ad un accomodamento.

Queste dichiarazioni, io spero, serviranno a provare ai signori deputati interpellanti, ed anche alle popolazioni interessate, che il Ministero ha fatto da parte sua quanto era possibile per accelerare il compimento dei loro desideri. Se esso non è riuscito nel suo intento, questo proviene dalle leggi che devono essere rispettate dai ministri come da tutti i cittadini.

D'altronde io sono convinto che questi eccitamenti nuovamente fatti per la pronta esecuzione della ferrovia di cui si tratta indurranno gli oppositori a recedere dalle loro pretese ed a non abusare, per così dire, della pazienza delle popolazioni e del Governo, perchè diversamente il Ministero sarebbe forse obbligato a ricorrere al Parlamento onde ottenere i mezzi straordinari per intraprendere questi lavori, la cui necessità è stata riconosciuta dal Parlamento e dal Governo.

Relativamente poi alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole deputato Castellani, siccome esse si riferiscono principalmente a cose tecniche, l'onorevole deputato mi permetterà di non entrare in discussione di siffatta natura dinanzi al Parlamento. A questo riguardo posso dire soltanto che tutte le questioni che si riferiscono alla costruzione di ponti ed all'arginatura di fiumi, ed in generale a tutte le esigenze dei territori che sono attraversati da strade ferrate, vengono attentamente discusse e dal Ministero e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; per conseguenza anche le parole che egli ha pronunciate in questa tornata, relativamente alla linea da Pavia a Voghera, saranno prese in considerazione, e ne sarà tenuto conto nelle deliberazioni definitive che si prenderanno a questo riguardo.

Senza nulla promettere circa la costruzione di un ponte piuttosto in un sito che in un altro, e circa l'arginatura in una od in un'altra maniera, io posso soltanto assicurare gli onorevoli interpellanti che il Ministero non verrà ad adottare un progetto se non sarà sicuro che tutti gli interessi siano, per quanto possibile, assicurati, e che sieno soddisfatte le migliori esigenze tecniche.

Credo di avere in questo modo risposto a tutti gli onorevoli interpellanti, e spero che essi saranno persuasi che il Ministero ha messo in quest'affare tutto l'impegno e tutta la buona volontà per venire alla soluzione più pronta.

L'onorevole deputato Mauro Macchi ha creduto di

dover terminare il suo discorso col proporre un ordine del giorno.

Io non respingo questo ordine del giorno, tuttavia mi pare che nella forma vi sia qualche cosa, non dirò di rimprovero, ma quasi di dubbio circa l'impegno...

**MACCHI.** Domando la parola.

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici...** che ha messo il ministro, relativamente allo esequimento di questa strada.

Se l'onorevole Mauro Macchi dicesse che egli spera che il ministro continuerà a spingere, per quanto dipende da lui, la costruzione di questa strada...

**MACCHI.** Sì! sì!

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici...** io accetterei volentieri, perchè questo entra nel mio desiderio, ed anche servirà d'arma presso le società...

**MACCHI.** Bene!

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici...** per indurlo ad un accomodamento. Se poi fosse un rimprovero al ministro di non aver fatto abbastanza, io dichiaro che non saprei cosa fare di più, perchè sono vincolato dalle leggi, dall'ossequio ai tribunali e, se mi è permesso il dirlo, inceppato dagli avvocati, e si sa che è sempre arduo lo svincolarsi da questi impacci.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Scalini ha la parola.

#### INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze.** Permetta l'onorevole Scalini, dirò solo una parola.

Mi duole interrompere questa discussione, ma dovendo andare al Senato, ed essendo qui presente l'onorevole D'Ondes Reggio, è mio debito di dirgli che il generale Della Rovere, ministro per la guerra, non potè ancora intervenire al Parlamento; onde lo pregherei di voler fissare la sua interpellanza sulle cose di Sicilia a sabato, giorno in cui egli ritiene di potersi recare alla Camera.

**D'ONDES-BEGGIO.** Sono prontissimo per sabato.

**PRESIDENTE.** Le interpellanze del signor D'Ondes-Reggio saranno dunque portate all'ordine del giorno di sabato.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** E se la Camera credesse, la pregherei subito dopo queste interpellanze di mettere all'ordine del giorno il bilancio attivo, giacchè n'è già stata presentata la relazione.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LAZZARO.** Io certamente non ho nulla da opporre a che il bilancio attivo venga in discussione subito dopo le interpellanze dell'onorevole D'Ondes-Reggio, ma mi valgo di quest'occasione per domandare all'onorevole presidente del Consiglio quale è la sua intenzione relativamente alla discussione della legge sul brigantaggio.

La Camera ricorderà che la legge provvisoria, votata

nell'agosto ultimo, cessa d'aver effetto il 31 dicembre. Trattandosi di una materia così grave, io crederei che non si dovesse venir a trattarla come l'altra volta, cioè nell'ultimo giorno della Sessione.

Quindi io fo eccitamento all'onorevole ministro perchè, qualunque sia il suo progetto, lo manifesti al più presto possibile nel fine che la Camera possa discuterlo con piena cognizione di causa in una quistione di tanto rilievo.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** Il ministro dell'interno, che potrebbe rispondere per avventura più categoricamente, non è presente; ma io posso assicurare l'onorevole preopinante che egli se ne occupa molto, e che spera di poter esporre fra breve alla Camera i suoi intendimenti su questo proposito, onde la discussione possa aver luogo in tempo e con tutta la ampiezza che la gravità del soggetto richiede.

**MINERVINI.** Domando la parola sulla questione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Minervini di osservare che quest'incidente è esaurito.

**MINERVINI.** Sull'ordine del giorno. Sulla legge sul brigantaggio.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINERVINI.** Io osservo che quando una legge è passata agli uffici, e, messa all'ordine del giorno, ne è cominciata la discussione, questa legge non ha bisogno di essere messa novellamente all'ordine del giorno; ora la legge sul brigantaggio, o signori, fu una legge che si stava discutendo, e la parola spettava all'onorevole Miceli quando ci riunimmo l'ultima volta; e se si fecero undici leggi nel mezzo alla discussione di quella legge, e si fece una legge provvisoria la quale non ha bisogno di revocazione, perchè scade il suo termine; ora io domando: chi ha mistificato la legge sul brigantaggio che si stava discutendo, e su cui un oratore in merito stava parlando?

Io quindi chiedo che prima d'ogni altra cosa si compia la discussione generale della legge che ci stava dinanzi, senza bisogno di variare l'ordine del giorno.

Vi prego di rimarcare, o signori, che la legge sul brigantaggio è una vitale necessità, poichè la legge provvisoria ha prodotto gravissimi danni, dei quali ci sono documenti importanti.

Dunque se noi non abbiamo terminata la discussione di quella legge, ed un oratore ha fatto solo una parte del suo discorso, io domando che si continui la discussione al punto in cui fu lasciata, e che si compia la legge che tende alla sicurezza del paese, e che la Camera stava discutendo, e che non può rimanere mistificata. La legge provvisoria ha prodotto gravissimi danni alla giustizia, alla libertà, al domicilio: i reclami che ne arrivano da tutte le provincie, dove di questa legge le ire di parte si giovano, e l'arbitrio si avvale, ha costituito un ordine di cose assolutamente incompensabile per la giustizia, per la pubblica e privata sicurezza.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** Quando l'ono-

revole Lazzaro ha sollecitato i ministri, e specialmente quello dell'interno, a volere al più presto possibile venire ad esporre gl'intendimenti governativi, io credo d'avergli dato una risposta che l'ha soddisfatto, e tale è per lo appunto in questo momento la preoccupazione del ministro dell'interno. Ora, che si voglia in aspettativa di questa proposta, la quale non può tardare, ricominciare una discussione d'ordine già finita, mi pare che sarebbe spendere il tempo inutilmente.

L'onorevole ministro dell'interno presenterà quanto prima uno schema su questa materia; allora la questione si discuterà, e si discuterà in quel modo che la Camera riputerà conveniente.

**MINERVINI.** Domando la parola. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Perdoni, l'incidente è esaurito; si è fatta una proposta intorno alla discussione del bilancio, e non è il caso di parlare ora della legge sul brigantaggio. Io debbo mantenere l'ordine del giorno.

L'onorevole Scalini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Domando la parola per uno schiarimento. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Mi scusi; io non posso lasciarla continuare.

**MINERVINI.** L'onorevole presidente del Consiglio ha creduto che io ripetessi la domanda fatta dall'onorevole Lazzaro. Il deputato Lazzaro vi aveva detto tutt'altro, epperò non mi fa ostacolo l'osservazione del presidente del Consiglio. (*Rumori*)

*Voci.* L'ordine del giorno!

**MINERVINI.** Sì, l'ordine del giorno, ma quello che legalmente ci sta dinanzi, quello che innanzi tutto porta la discussione aperta sulla legge del brigantaggio, e in questo stadio noi abbiamo una legge che non si può più ritirare dal Governo e deve andare reietta od ammessa. (*Rumori*)

*Molte voci.* L'ordine del giorno!

**PRESIDENTE.** Fo osservare all'onorevole Minervini che in luogo della legge a cui egli accenna ne fu proposta una che fu chiamata la *legge Pica*. Questa è stata discussa e si stabilì che durasse solo per quattro mesi; questi compiuti, deve ritornare in discussione.

Ma questo nulla ha a che fare coll'ordine del giorno attuale. Resta inteso soltanto che quando il Ministero crederà di dover fare questa proposta, sarà immediatamente posta all'ordine del giorno. Questo però, ripeto, non deve alterare l'ordine del giorno prefisso.

Si è proposto che si debba passare immediatamente, dopo le interpellanze dell'onorevole D'Ondes-Reggio, alla discussione del bilancio attivo. Se non vi sono opposizioni, s'intende adottato quest'ordine del giorno.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE INTORNO ALLE INTERPELLANZE SULLA FERROVIA DA BRESCIA A PAVIA PER CREMONA.**

**PRESIDENTE.** Continua la discussione intorno alle interpellanze; perciò l'onorevole Scalini ha la parola.

**SCALINI.** Mi valgo di questa occasione per rivolgere

all'onorevole ministro dei lavori pubblici una dimanda, o meglio una raccomandazione.

La Camera non si lasciò sfuggire incontro per far sentire il vivo interesse che portava all'industria metallurgica e la sua premura la poneva in atto o con articoli di legge, o con ordini del giorno.

Così nella legge di concessione delle ferrovie meridionali al conte Bastogi inseriva un articolo col quale, pur concedendo alla società la facoltà di introdurre ferri, locomotive, vagoni, ecc., con esenzione di dazio per il corso di dieci anni, dichiarava che lo stesso non potesse usare di questa facilitazione se non nel caso che i medesimi oggetti non potesse provvederli nel paese ad eque condizioni.

Che sia stata convenientemente curata questa condizione ne dubito. Certamente la Camera, o per lo meno io, nel votare la suddetta legge mi sono detto tra me: se concediamo le strade ad una società francese, questa farà ogni provvista nella sua patria, giacchè un francese qualunque si sentirebbe offeso nel suo orgoglio nazionale se ricorresse all'estero per avere manofatti che gli può dare la propria industria, così un italiano, e quando questo è il conte Bastogi, non vorrà sentir meno nobilmente del suo paese.

Ma pur troppo pare invece che si preferisca l'industria estera e, a cagion d'esempio, mi si dice che non una delle locomotive che in gran numero occorrono a quelle ferrovie sia stata commessa all'industria nostra.

È una fatalità, è qualche cosa di sinistro che pesa sulla nostra industria che la si consideri così al disotto della forestiera, che non si creda di avere una buona macchina se non provenga dal Belgio, dalla Francia, dall'Inghilterra. Eppure le nostre manifatture possono dare macchine non inferiori a quelle che forniscono gli stabilimenti esteri. È un pregiudizio che vi pesa sopra, che bisogna per l'onore nostro distruggere.

L'onorevole ministro però non è supponibile che mi possa dare immediatamente schiarimenti od informazioni riuscendo affatto nuovo in oggi questo argomento.

È per questo che invece di un'interpellanza faccio all'onorevole ministro una raccomandazione perchè sia curata l'esatta osservanza dell'articolo suddetto.

**MENABBEA**, ministro per i lavori pubblici. Quantunque la questione suscitata dall'onorevole Scalini non abbia attinenza colle interpellanze degli onorevoli preopinanti, risponderò tuttavia esser vero che il conte Bastogi ha l'obbligo di provvedersi della metà, credo, di questo materiale dalle fabbriche nazionali, specialmente dallo stabilimento che dee costruirsi in Napoli. Ora creda l'onorevole Scalini che il Ministero terrà mano a che questa condizione sia eseguita. Sebbene questa misura sia stata combattuta dai fautori del sistema di libertà economica, sarà nondimeno osservata perchè prescritta da legge.

Non è però del tutto esatto il dire che le nostre fabbriche non abbiano commissioni di locomotive e di vetture, perchè posso dire che la società Ansaldo di

Genova ha attualmente in costruzione circa sei locomotive, le quali sono destinate per le ferrovie calabro-sicule; posso dire che anche in Napoli v'è in costruzione un gran numero di vetture, e che per altre ne fu data commissione ad una fabbrica di Milano. In conseguenza si può dire che le società hanno ricorso all'industria nazionale ogniqualvolta lo possono, ogniqualvolta le nostre industrie sono in grado di somministrare prontamente ed a prezzi discreti materiali di buona costruzione. Bisogna notare che i nuovi tronchi di ferrovia si fanno con molta rapidità, e che la costruzione delle macchine nelle nostre officine non è intrapresa sopra tale scala da potere somministrare il materiale circolante con rapidità eguale a quella con cui si fanno le strade. È quindi necessità tanto pel Governo, quanto per le società d'aver ricorso all'estero, potendosi aver locomotive francesi in minor tempo. Il Ministero fa quanto da lui dipende nell'intento di sostenere le fabbriche nazionali, sebbene creda che i principii di libera concorrenza soltanto possano assicurare lo sviluppo dell'industria nazionale.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare il deputato Cadolini.

**CADOLINI**. Il signor ministro, dopo avere poco fa esposto la storia dei ritardi avvenuti nella costruzione di questa ferrovia, dopo aver enumerato con molta lucidità gli ostacoli che vi si opposero, dopo aver dimostrato gli sforzi fatti per ottenere una transazione fra le compagnie contendenti, ha detto che egli intende di indugiare ancora affine di lasciar procedere nel loro corso gli atti già iniziati, riservandosi di venir a presentare più tardi ove occorresse, ed ove gli indugi non bastassero, a far trionfare i comuni desiderii, a presentare, dico, alla Camera un progetto di legge il quale valga a risolvere la questione direttamente.

Se non erro, il ministro ha espresso questo intendimento. Ora io domando, se il ministro crede di potere più tardi risolvere questa vertenza con una nuova disposizione legislativa, perchè non potrebbe farlo subito? Perchè non potrebbe fin d'ora proporre un progetto di legge affine di ottenere che questa questione sia risolta più rapidamente invece di seguire il sistema sin qui sterilmente seguito?

Il fatto che l'onorevole ministro stesso ammette la possibilità ed opportunità di presentare un progetto di legge per risolvere una simile questione quando avrà aspettato ancora, mi dà il diritto ad esortarlo a voler sollecitare questo progetto di legge, perchè mi sembra che il ritardo avvenuto sin qui sia già molto al di là dei limiti della discrezione.

**MACCHI**. Avrà compreso la Camera e spero avrà compreso anche il signor ministro che nel mio primo discorso mentrelamentava gl'indugi che intollerabilmente si frappongono all'adempimento della legge, io mi dimostrai molto alieno dal muovere rimprovero al Ministero; che anzi ho detto esplicitamente e con manifesta compiacenza esser dover mio il riconoscere, per amore di verità e di giustizia, come il ministro della

passata amministrazione ed il presente avevano fatto quanto era in poter loro perchè la legge fosse adempiuta. Se questo era l'intendimento ed il senso del mio discorso, non poteva certo compilare un ordine del giorno che implicasse rimprovero. Ad ogni modo, perchè il signor ministro ebbe la cortesia di dare una novella prova della sua buona volontà, dichiarando di accettare il mio ordine del giorno, ove fosse tolto ogni rimprovero, io di buon grado correggo il mio ordine del giorno in questo senso; sicchè là ove dice: « La Camera è persuasa che il ministro dei lavori pubblici darà opera » si dica: « La Camera è persuasa che il ministro dei lavori pubblici continuerà a dar opera affinchè gli ostacoli frapposti fin qui all'adempimento della legge vengano tolti, » ecc.

Così voglio lusingarmi che questo nuovo e solenne vostro voto darà forza efficace al Ministero per superare tutte le difficoltà che dal malvolere dell'una o dell'altra compagnia possano più oltre affacciarsi per eludere le prescrizioni della legge. Spero dunque che il mio ordine del giorno, siccome lo è già dal ministro, così sarà anco dalla Camera unanimemente accettato.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno modificato dal deputato Macchi è così concepito:

« La Camera, persuasa che il ministro dei lavori pubblici continuerà a dar opera affinchè la legge del 21 luglio 1861 sulla ferrovia da Pavia a Brescia per Cremona abbia pronto ed esatto adempimento, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministero lo accetta?

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici.** Sì, lo accetto.

**PRESIDENTE.** Allora lo pongo ai voti.

(È approvato).

#### **DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DI LIVELLI, CENSI, CANONI DOVUTI A CORPI MORALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama la discussione del disegno di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime, ed altre prestazioni dovute a corpi morali.

Domando all'onorevole ministro guardasigilli se accetta le modificazioni.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Mi riservo di dichiarare le mie intenzioni in proposito alla discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

La parola è all'onorevole Ninchi.

**NINCHI.** Un senso di sgomento e di timore si impadronisce dell'animo mio tutte le volte che osservo il potere legislativo dalla sfera del futuro recedere a quella del passato, e invece di limitarsi a dar norma ad atti avvenire, pretendere di regolare contratti liberamente e con mutui corrispettivi in altra epoca concordati tra le parti.

Io temo che la vista del pubblico bene cui l'autorità legislativa ha di mira non la renda per avventura poco retta apprezzatrice dell'interesse e dei diritti dei cittadini. È della natura dei provvedimenti falsi e degli abusi che non possano contenersi. Essi inesorabilmente sospingono innanzi; da un primo fatto nasce la ragione di un secondo di carattere conforme, da questo la causa efficiente di un terzo, e indi con logica tremenda si arriva a risultati che non avremmo mai pensati e meno voluti. Così avviene che, indipendentemente anche dall'importanza dell'atto su cui si discute, io sia preso da apprensione e timore per gli atti simili, necessari per ordine razionale, più che possibili nel futuro.

A me sembra che il metter mano nel passato sia una violazione della libertà individuale, della quale i contratti e la proprietà sono la più solenne e sacra manifestazione. Se voi sotto vera o falsa causa di pubblica utilità avete oggi in meno giusta valutazione il dominio diretto delle manimorte, domani con pozzorità di ragione estenderete questa teorica ai domini diretti degli individui e ad ogni altro genere di proprietà, avvegna- ché la differenza della specie e delle persone non accresce e non detrae alla santità dei domini.

La storia della legislazione in generale e in particolare quella delle enfiteusi e dell'affrancazione dei beni immobili, nel regno sardo, di questi progressivi abusi per intima connessione logica succedentisi, ci offre la più eloquente e dolorosa testimonianza.

Nel 1837 il nuovo Codice sardo, cedendo all'influenza del Codice francese e degli altri pubblicati in Europa su quel modello, aboliva le enfiteusi. Poteva dubitarsi che non fosse ancor terminata la missione civilizzatrice dell'enfiteusi, che il proibirla fosse un gratuito rifiuto della sapienza dei nostri maggiori e una mancanza di ossequio alla volontà individuale, a cui s'interdiceva questa specie di contratto, questa forma di alienazione e di acquisto; ma pure il vietare l'enfiteusi, propriamente detta, in futuro, non costituiva alcun'offesa alla giustizia, non implicava veruna violenta reazione sulle condizioni sociali del passato, poteva sotto diversi rispetti essere utile e lodevole disposizione. Ma tosto, non paghi di aver dato norma al futuro, con regia patente del 1837 si pretese di sciogliere le enfiteusi che erano state concordate nell'età trascorse. È vero che il legislatore in quel caso fu molto cosenzioso, e che contenne la sua intervento alle enfiteusi assolutamente perpetue, a quelle cioè che implicando l'abbandono in perpetuo del possesso e dell'utilità delle cose, possono per avventura far nascere il dubbio che vadano più in là delle parole e che nell'utilista trasfondano le prerogative tutte del dominio.

Fu inoltre nella liquidazione del diritto che al medesimo spettava così religioso, che impose all'utilista il pagamento del canone a contanti, e di più la rappresentazione di un doppio laudemio. Però gli enfiteuti che si erano accorti di avere conciliato l'attenzione e la protezione della legge, come avviene in tutti coloro che

la legge prende a proteggere, anzichè affrettarsi ad affrancare a quegli onesti patti, rimanevano colle mani alla cintola aspettando dal cielo benedizioni per loro più vantaggiose.

Nè si ingannarono. Infatti nel 1856, all'occasione in cui nel Parlamento subalpino si discuteva una legge, che aveva per iscopo di abolire la riversibilità delle enfiteusi a linee contemplate, e generazioni predistinte, l'onorevole Pescatore presentava un progetto di legge, il quale tendeva a migliorare la condizione degli utilisti, ed aggravava sempre più quella dei direttari, imponendo con grandissimo loro danno un nuovo metodo di affrancazione delle enfiteusi. Il relatore di questo progetto di legge era l'onorevole Gustavo di Cavour, il quale peritoso, a quanto sembra dalla sua relazione, s'accingeva a prestare il suo consenso a quella legge che ammetteva pure l'affrancazione dell'enfiteusi a certe linee e generazioni, che razionalmente sono l'antitesi dell'enfiteusi perpetua.

Questa fu la prima importante lesione arrecata alle patenti del 1837. Nè qui si contenne il legislatore, ma impose al padrone diretto l'obbligo d'accettare l'affrancazione, avendo fede per dieci anni del prezzo.

È curioso che, mentre si faceva dalla Commissione risultare il vantaggio del direttario, nel ricevere una somma in contanti, che poteva impiegare in istabili od in altro valore, evitando la deprezzazione del denaro, e così la progressiva diminuzione degli annui suoi emolumenti, si costringeva questo povero direttario ad aspettare per nove lunghi anni l'incasso del prezzo del suo dominio, prezzo che intanto per i prodotti della California e dell'Australia può abbassarsi di un qualche cinque, sei o dieci per cento.

I dittatori dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche avvantaggiarono ancora la protezione a favore dell'enfiteuta, e correlativamente danneggiarono il dominio diretto, e stesero la loro mano anche all'enfiteusi temporanea, a quell'enfiteusi che il giorno dopo può cessare; è questa una legge d'espropriazione, espropriazione non certo d'utilità pubblica, ma d'utilità privata odiosissima, colla quale il padrone diretto è spogliato della sua proprietà, di cui da lì a pochi anni, mesi e giorni doveva ritornare in materiale ed utile possesso. E questa espropriazione è imposta non contro un corrispettivo immediatamente sborsato, ma in confronto di una promessa eseguibile in nove anni, ed in cinque rate, ad arbitrio del debitore.

E, quasi ciò sia di lieve gravità, si procede oggi ancora più innanzi; per i domini diretti che spettano a un certo genere di civili persone si sostituisce al danaro la rendita dello Stato, alla quale si dà forza e valore di moneta a favore di certi enfiteuti per l'acquisto del dominio diretto, onde così addivenire alla consolidazione della intera proprietà. A una rendita in danaro o in derrate si surroga una rendita della stessa quantità sullo Stato. A una rendita fondata sulla proprietà stabile, che ha tutti i vantaggi della rendita fondiaria senz'averne gli inconvenienti, e che in commercio,

secondo il premio medio del denaro in Italia, si vende cento dieci, cento venti per ogni cinque, si sostituisce un cinque di rendita sullo Stato, che vale oggi circa settanta per ogni cinque. I membri della Commissione sentirono l'ingiuria che si faceva al padrone diretto, e perciò essi hanno risposto: badate bene, questo padrone diretto non è altrimenti un essere che mangia, che beve, è un ente morale; uno di quelli la di cui esistenza dipende da noi, e se possiamo ucciderlo, possiamo toglierci la proprietà o farne quello che ci pare e piace. Io, signori, niego che gli enti morali dipendano dall'autorità dello Stato. Un giurista, in una dissertazione legale davanti un tribunale, può benissimo invocare questo principio, ma questo non è ammissibile in un consesso legislativo, in cui si riassume la potenza ed autorità dello Stato. Lo Stato non procede a capriccio, non distrugge e non crea per bizzarria. V'è un principio di convenienza generale di giustizia superiore che lo dirige e avanti il quale pur la sovranità s'inchina. Esso approva e non può non approvare e fortificare gli enti morali, che per il merito della loro istituzione possono essere considerati quali fautori di civiltà e di progresso, anzi cooperatori del pubblico bene, come non può non distruggerli quando siano nocivi od inutile ingombro; ma dacchè esso li conserva, perchè sono suoi cooperatori del pubblico bene, commetterebbe una contraddizione inqualificabile, se non ricoprisse della più assidua e solerte tutela il loro patrimonio ed ogni prerogativa.

Questo nella sfera dei principii.

Se poi scendete in quella dei fatti, vi dirò, o signori, che i beni dei comuni, degli ospedali, degli asili infantili, in una parola dei corpi morali, che la carità dei nostri maggiori dotava per il pubblico bene, per l'interesse dell'umanità sofferente, per la diradazione delle tenebre dell'ignoranza, sono il patrimonio del popolo.

Il popolo ha tutta la coscienza di questa sua proprietà; impotente ad accumulare con i suoi salari un avanzo, vede nei beni dei corpi morali una provvidenza che lo rinfranca dallo spavento della miseria.

Voi dite: ma la manomorta non può vendere; l'ente morale vive di rendita.

Io nego che la manomorta in genere non possa vendere; nego che non possa vendere anche stando alle leggi leopoldine ed alle leggi del Tanucci. Le manomorte non possono, a norma di queste leggi, acquistare senza l'assenso dello Stato, e lo Stato può negar loro quest'assenso; ma queste manomorte potevano possedere e possedevano; e se avessero voluto cambiare un bene che avevano con un contratto che avesse peggiorato la propria condizione, l'autorità dello Stato, consentanea a sè medesimo ed al bene pubblico, si opponeva; ma se avessero voluto vendere, come sarebbe nel caso nostro, un cinque di rendita per cento effettivi, o avessero comprato 130 di capitale, ossia sei e mezzo di annua rendita sul debito pubblico, certamente lo Stato non vi si sarebbe opposto. Ora negate

che sia evidente il danno e l'ingiustizia di questa legge.

Mi si oppone il vantaggio della finanza. Signori, il vantaggio della finanza non può autorizzare a commettere un'ingiustizia; nego poi che nell'operazione che si propone di fare vi sia il vantaggio delle finanze. Io non vi vedo che la noncuranza la più completa del diritto degli enti morali.

Pensate che gli utilisti i quali con tre leggi si sono veduti successivamente avvantaggiati nelle loro condizioni, stanno già aspettando un'altra legge che per avventura gli autorizzi ad affrancarsi dalle enfiteusi con minor sacrificio. Non crediate che tutti correranno alle Borse a comperar la rendita, e che da queste domande si provochi un aumento artificiale, fittizio, che per avventura vi ponga in grado di emettere un nuovo prestito ad un saggio maggiore del 70 per cento. Questa opinione è possibile solo in in chi non conosce come procedono le cose del mondo.

Io che ho una libertà senza limiti in ragione di tempo, io affrancherò, comprerò la mia rendita quando voglio, e quando vedo che tende al ribasso, aspetterò sempre ribasso maggiore. Questi uomini speculeranno sulle calamità del nostro paese, invocheranno circostanze di guerra, di pubblica sventura per vantaggiare la propria fortuna, ed invece di aver interessati all'aumento delle vostre valute, avrete funesti compagni che non possono non mirare al ribasso.

Ma avete perduto, signori, la fiducia fin anco nel vostro programma finanziario? Non avete più speranza di pareggiare il bilancio in quattro anni? Se l'avete, non siete voi preparati ad operare nel quinto anno la conversione della rendita? E se siete preparati, domando io, come volete dare ai corpi morali questa rendita che ridurrete poi di un terzo, di un quarto, di un quinto? Se pensate di fare un'eccezione per la rendita ch'essi possiedono, voi sciupate oggi gratuitamente una gran parte del beneficio che attendiamo dall'opera della riduzione.

Non è dunque giusto questo progetto di legge; non è utile alle finanze.

Ma se io non esagero, se non sono visionario, qui entro si cova un male di gran lunga maggiore, una contraddizione con tutto il sistema amministrativo e politico.

Voi, signori, tendete al discentramento, voi vedete questa bella Italia che, varia nella sua unità, abbisogna d'un assetto amministrativo che bene si attagli a tutte le sue parti, assetto che non la comprima, che permetta alla medesima di svolgersi in tutte le sue diverse personalità storiche, municipi ed enti morali d'ogni natura, e mentre state preparando il discentramento amministrativo, fate l'accentramento sociale, distruggete gli enti morali, sopprimete tanti diversi centri di vita operosa ed attiva, tendete a costituirvi nel vuoto. Voi risponderete di non fare il vuoto, di sostituire solo rendita per rendita. Ma la base dell'indipendenza e della vita degl'individui e degl'enti mo-

rali è la proprietà, e quando voi avrete cangiata la proprietà in un titolo di credito, il debitore sarà il padrone del suo creditore, e tanto più sarà padrone quando questo debitore sia lo Stato e il creditore non abbia altro mezzo per sopperire alla propria esistenza.

Al danno sociale, signori, si aggiunge un danno massimo, il morale. Voi inaridite le fonti della carità, voi fate mal governo delle proprietà che pii uomini destinarono a causa santa, togliete lo stimolo a ripetere atti di simile natura. Per Dio, non s'ingeneri nell'animo dei pii donatori il dubbio che ciò che essi donano possa, in tutto od in parte, eventualmente essere rivolto ad altra destinazione diversa da quella che essi vorrebbero.

Questo timore agghiaccia l'animo, comprime i moti della carità; eccitandolo, voi non solo dissipate il patrimonio del presente, ma anche quello del futuro. Io ho troppa fiducia nel senno degli uomini che siedono moderatori dei destini dell'Italia, per temere che, non ostante l'autorità di falsi precedenti, e non ostante il voto dell'altro ramo del Parlamento, questa legge abbia ad essere da voi, o signori, approvata.

**ALLIEVI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** In favore, in merito, o contro?

**ALLIEVI.** Contro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Ad udire l'onorevole Ninchi, questa legge tenderebbe ad uccidere tutti i corpi morali, ad accentrare i beni tutti che loro spettano nelle mani dello Stato, ad inaridire la fonte della carità, a spendere non solo il patrimonio presente degli enti morali, ma anche a spegnere la speranza di un patrimonio futuro.

Io temo che innanzi agli occhi dell'onorevole Ninchi invece di questa legge si sia presentata una legge affatto diversa. Tutte le sue argomentazioni e le generose parole dalle quali sono state accompagnate potrebbero riguardare una legge che sopprimesse e spendesse d'un tratto le proprietà di tutti i corpi morali; ma esse possono considerarsi come estranee alla legge presente.

La legge presente ha per precipuo scopo l'attuazione di uno dei più importanti principii della società moderna, la sostituzione del regime di libertà a quello di proibizione, l'emancipazione economica ed industriale.

Egli è indubitato che il contratto d'enfiteusi ha recato grandissimi benefizi nel medio evo, nei tempi passati.

Mercè questi contratti, una gran quantità di terreni si toglieva alla sterile influenza di possessori pigri ed ignari, e si affidavano al lavoro ed alla diligenza del minuto popolo, che in tal guisa era fatto partecipe dei benefizi della proprietà e dei vantaggi della pubblica ricchezza. Ma una volta che il pregio del lavoro è cresciuto, che gli antichi coloni sono divenuti anch'essi

proprietari e cittadini, che l'agricoltura è stata dappertutto migliorata, che la condizione economica d'ogni paese è progredita, questi contratti, ritenuti quali si presentavano nel medio evo, costituiscono un vincolo gravissimo sulla proprietà, un inceppamento per l'agricoltura, un danno pel credito immobiliare, ed anche pel corso dei capitali.

E questi danni, signori, sono più gravi, sono più molesti quando queste relazioni corrono tra un corpo morale ed un privato; perchè allora queste relazioni rigide ed immobili inceppano perennemente il privato, impediscono perennemente ogni miglioramento della terra, impediscono perennemente la trasmissione libera delle proprietà, ed il più delle volte per le divisioni e suddivisioni sono causa di liti disastrose ed interminabili. Perciò non vi è alcuno tra i giureconsulti, tra gli economisti, tra coloro che intendono questi fatti e che li considerano, che non deplori altamente questo stato di cose, e che non cerchi pronto ed efficace rimedio per uscire da uno stato di cose che è veramente intollerabile rispetto alla condizione economica della società odierna.

La legge presente ha per oggetto di proporre il rimedio. Essa riguarda unicamente i corpi morali, e contempla esclusivamente i censi perpetui, o quelli che possono considerarsi giustamente, logicamente come perpetui.

La legge per raggiungere questo scopo concede la facoltà all'enfiteuta, a colui che deve pagare il censo, di affrancarlo con una rendita iscritta sul Gran Libro corrispondente alla rendita.

Signori, qui sta il punto. Nessuno dubita della santità dello scopo della legge; però intorno al modo con cui la legge tende a raggiungere questo scopo si muovono due obiezioni, le sole che meritino considerazione.

È già stato detto in altro recinto ed ora è ripetuto dall'onorevole Ninchi che questa misura è abusiva, in quanto che contiene un'offesa al diritto di proprietà; si aggiunte persino che la misura è ingiusta.

Per provare che contiene un'offesa al diritto di proprietà si dice: voi obbligate il corpo morale che ha una garanzia sulla terra a tramutare questa sua garanzia in una rendita dello Stato; però voi trasformate il diritto di proprietà; voi non lo fate, voi non lo fareste pei privati, non avete il diritto di farlo per le manomorte.

Ma in questo raffronto sta l'errore. La vita individuale è distinta dalla vita di un corpo morale.

La prima è autonoma, ha un'indipendenza assoluta, ed ha relazioni proprie, autonome, le quali sono garantite, ma non create dalla legge.

Il corpo morale ha una vita che è creata dalla legge, e tutte le relazioni che passano fra esso e gli oggetti coi quali si pone in comunicazione non sono che fattura della legge e per conseguenza possono essere determinate dalla legge civile, senza offesa alcuna a quello che l'onorevole Ninchi diceva diritto naturale.

Ora, se la legge civile ha il debito di rispettare il corpo morale e le relazioni in virtù delle quali il corpo morale esiste, quando queste relazioni tornano proficue alla civiltà ed al bene del paese, certamente l'onorevole Ninchi non potrebbe consentire che fossero rispettate queste relazioni, quando divenissero una perturbazione permanente dell'ordine sociale, ed un ostacolo alla civiltà ed al ben essere del paese.

La legge che deve tutelare questi supremi intenti ha il debito di correggere e temperare queste relazioni in modo che corrispondano al fine precipuo della società, al fine per cui i corpi morali furono istituiti e mantenuti.

Ora, se è dimostrato che l'inceppamento al quale ho accennato è una vera causa di perturbazione nella economia del paese, nessuno può dubitare del diritto nello Stato di modificare queste relazioni in modo da riparare tutti quei danni che ora producono.

Ma questa modificazione, aggiunge l'onorevole Ninchi, è ingiusta; voi non date al corpo morale il capitale che corrisponderebbe alla rendita che si percepisce ma invece lo obbligate a ricevere in corrispettivo di questa rendita un'altra rendita che ha un capitale nominale in realtà minore di quello che avrebbe secondo il corso corrente in commercio.

Io prego l'onorevole Ninchi e chiunque altro avesse potuto partecipare alla sua opinione ad avvertire che la presente legge tratta esclusivamente delle enfiteusi, dei censi, delle rendite perpetue, e da questa avvertenza ne segue una conseguenza manifesta: quale è il diritto intorno a cui la legge statuisce?

Evidentemente non si può rispondere che in un modo solo: il diritto ad una determinata inalterabile rendita. E come voi, e con qual diritto dunque venite a parlarmi del capitale se io con questa legge guarentisco al corpo morale, alla manomorta, ed in modo più stabile e meglio assicurato, come or ora dimostrerò, la rendita medesima che egli ha diritto di percepire, e che inalterabilmente deve riscuotere? Evidentemente non vi può essere ingiustizia, nè danno.

Se lo Stato in un determinato giorno fosse in grado di restituire il capitale ai corpi morali che si troveranno possessori di queste rendite, come dovrebbe restituirlo? Certo alla pari. Se lo Stato volesse operare una conversione, come potrebbe operarla? Non altrimenti che promettendo di restituire alla pari.

Dunque, se egli è vero che questi corpi morali non hanno che un diritto alla rendita, se questa rendita è dalla legge guarentita, se quando lo Stato fosse nel grado e nel diritto di trattare con questi corpi morali intorno al capitale, sarebbe certo che essi sarebbero rivaluti del capitale alla pari, non vi è offesa al loro diritto, e l'accusa d'ingiustizia non ha il menomo fondamento.

Ma dirò anche di più. Veramente i corpi morali sono danneggiati? A me pare invece che essi ritraggono da questa legge un gran vantaggio: con questa legge lo Stato si sostituisce ai debitori dei corpi morali. Onde

sotto questo aspetto il loro diritto acquista maggiore sicurezza e maggiore guarentigia. Sono poi esenti per questa sostituzione da tutte le gravi e talora ingenti spese di amministrazione, sono esenti dalle liti, da tutte le vicende le quali potrebbero aver per conseguenza una diminuzione della rendita.

Parmi dunque che la condizione dei corpi morali non solo non è peggiorata da questa legge, ma che anzi è certamente vantaggiata.

Anche meno contestabili e più larghi sono pure alcuni altri vantaggi che derivano dalla legge. Dapprima toglie i vincoli secolari ed odiosi ad una grande massa di beni restituendoli al libero commercio.

Conseguenza dell'abolizione di questi vincoli sarà lo sviluppo dell'industria agricola. Sarà eccitata la solerzia e l'operosità de' coloni, i quali fatti pieni proprietari otterranno premio dell'opera loro, e questa sarà più proficua con incremento della ricchezza del paese.

I vantaggi economici sono adunque indubitati, come sono pure certi e considerevoli i vantaggi finanziari. Secondo i ragguagli raccolti nel Ministero delle finanze, il valore dei canoni e livelli di cui ci occupiamo monta a 900 milioni: ognuno comprende come il concorso de' capitali rivolti ad acquistare una rendita, che probabilmente sarà in gran parte immobilizzata, contribuirà grandemente ad innalzare il credito dello Stato.

Infine grandi sono ancora i vantaggi politici. Molti piccoli proprietari, ora poveri e soggetti per virtù di questa legge, diverranno indipendenti ed assoluti proprietari, e dovranno ripetere dall'Italia risorta la loro fortuna e il loro risorgimento. I corpi morali, creditori dello Stato, avranno interesse alla sua parte, e verrà giorno in cui, convinti de' vantaggi che loro arreca la nuova legge, benediranno unanimi i nuovi destini della patria.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Siccome io parlo nel senso del signor ministro, prego il signor presidente di accordare la parola a qualcuno che discorra in senso contrario.

**PRESIDENTE.** La parola spetta allora al deputato Allievi.

**ALLIEVI.** Io ho già detto che parlava contro il progetto di legge; non voglio fare un discorso, ma voglio brevemente dire le ragioni che determinano il mio voto.

Io mi sono domandato: quale è il principio a cui si informa codesto progetto di legge? Io ho detto a me: questo progetto di legge vuole effettuare una trasformazione del patrimonio delle opere pie, dei corpi morali, mettendo in armonia il loro modo di possedere coi loro bisogni e colle nuove convenienze dell'economia e della politica.

Questo progetto di legge si propone forse di concorrere a liberare il suolo dai vincoli enfiteutici che le passate età vi hanno lasciati sopra, si propone di rimettere la terra nella sua piena ed assoluta libertà?

Oppure questo progetto di legge si propone unicamente di arrecare un indiretto vantaggio alla finanza?

Ciascuno di questi scopi si trova adombrato nel progetto di legge, e ciascuno di questi scopi esso accenna, e per l'uno e per l'altro di questi vantaggi la Commissione lo ha raccomandato alla nostra approvazione.

Or bene, io non solleverò qui una questione che mi parrebbe fuori di tempo, cioè la questione della trasformazione del patrimonio delle manimorte; non discuterò qui dell'opportunità di ritornare alla libertà, all'industria privata una quantità di beni i quali ora si trovano immobilizzati.

Quando si presentasse una legge la quale avesse a scopo di operare la conversione del patrimonio delle manimorte, io per parte mia dichiaro apertamente che son disposto ad approvarla.

Io sono troppo convinto degli eminenti vantaggi...

**DE CESARE.** Domando la parola.

**ALLIEVI...** di una tale trasformazione perchè dovessi negarvi il mio voto.

Ma sotto altro punto di vista, quali sono le ragioni che si fanno anche valere per approvare una legge che trasformi il patrimonio delle opere pie, delle manimorte?

Oltre alle ragioni di generale utilità e di libertà economica, vi è anche quest'una dell'utile particolare di questi medesimi luoghi pii e manimorte; imperocchè i beni lasciati loro in amministrazione fruttano assai poco, e le spese di amministrazione, nel maggior numero dei casi, portano via una massima parte della rendita.

Or bene, da questo punto di vista particolare, la presente legge va precisamente a cercare la trasformazione di quella parte di patrimonio dei luoghi pii e manimorte che meno offra degli svantaggi accennati testè, perchè l'amministrazione delle rendite censuarie è la più semplice, la meno costosa, è quella che è stata sempre anche raccomandata ai luoghi pii, comuni o corporazioni, per lo stesso comodo ed economia d'amministrazione.

Ma l'obbietto il più importante della legge sarebbe, pare a me, quello di concorrere a liberare dai vincoli enfiteutici la proprietà.

Su questo proposito già più volte in questa Camera è stato espresso il desiderio che fosse estesa a tutta Italia una legge la quale provvedesse al bisogno di togliere, di spazzare via quest'ultimo avanzo di ordini civili ed economici che ora non esistono più. I diversi ministri di grazia e giustizia che si sono succeduti hanno promesso di studiare l'argomento, di voler presentare un progetto di legge il quale si sostituisse alle diverse leggi parziali, e anche incomplete, che vi sono unicamente in alcune provincie d'Italia, e facesse scomparire dappertutto vincoli che sono oramai incompatibili colla libertà delle relazioni economiche del nostro tempo. Ma questo progetto di legge non c'è mai

venuto dinanzi, e fors'anco se fosse venutoci innanzi dubito avesse avuto i caratteri e consecrato i principii che a me paiono essenziali in questa materia.

Io non credo che, quando si fa una legge come questa che consacra una riforma impostaci dalle necessità dell'ordine sociale, non credo che questa legge debba rimettersi per la sua effettuazione all'arbitrio dei cittadini, e lasciare facoltativa la liberazione, ma debba portare con sè il carattere della obbligatorietà, assicurare che i vincoli del suolo saranno tolti.

Movendo da queste considerazioni, io debbo esser ben lontano dal dividere le idee dell'onorevole Ninchi, il quale vuole lo Stato disarmato contro un diritto il quale nasce da un ordine di fatti economici e di istituzioni che non esistono più. Io credo che non vi è proprietà se non sotto l'egida e dentro i confini della legge civile.

Io credo che la legge può limitare la proprietà e darle nuova forma e farla cessare. Questo non vuol dire che io proponessi questa maniera di espropriazione senza indennità...

**FIorenzi.** Domando la parola.

**ALLievi...** la Camera lo può credere, le mie idee non vanno fino a proporre che si tolga la proprietà a chi la possiede, senza accordargli una indennità. Ebbene, questa trasformazione è possibile, ed è tanto possibile che i paesi nei quali le grandi mutazioni sociali economiche non sono state operate sotto l'impeto delle rivoluzioni, ma si fecero grado a grado colla lenta azione delle riforme, si raggiunse lo scopo di far cessare una moltitudine di vincoli aventi con questi comunanza di origine ed affinità colle idee e coi fatti del tempo feudale. Così furono estinti, mediante indennità ai possessori, i diritti di signoria e di feudo nell'impero austriaco.

La riforma operata nel 1848 non poteva non avere carattere obbligatorio, perchè la legge voleva togliere vincoli siffatti di cose e di persone. Ma la legge trovò modo di ovviare agl'inconvenienti, creando istituti appositi i quali funzionano col meccanismo dell'ammortizzazione, come vere istituzioni di credito fondiario nelle quali lo Stato, per l'interesse che ha nella riforma, interpone la propria garanzia e la propria responsabilità.

Tutte le leggi che non hanno con sè questo carattere di obbligatorietà, che non traggono con sè l'esistenza di convenienti istituti economici, pei quali si crea la possibilità nell'utilista di tradurre in pratica quel diritto che gli è accordato, sono leggi le quali o non realizzano il beneficio o lo realizzano in modo assai tardo ed incompleto. Un esempio voi ne potete ricavare da fatti compiutisi in questa Camera stessa.

Noi abbiamo non so quante volte rinnovati i termini accordati da una legge che è stata pubblicata nelle Marche e nell'Umbria, precisamente perchè gli effetti che erano sperati dalla libertà data agli utilisti non si sono ancora avverati, e quindi non abbiamo ancora la

sicurezza di raggiungere il vantaggio che noi ci eravamo proposto.

Io poi, mirando sempre a questo intendimento di aver una legge, la quale mi faccia scomparire questi vincoli di enfiteusi, di livello, di censo, e sperando sempre di averla, non posso non considerare la presente legge come un imbarazzo, come una contraddizione rispetto alla legge futura. La presente legge, si dice, assicura ai corpi morali unicamente la rendita che essi speravano, quella rendita a cui avevano ed hanno diritto.

Io non contesterò su questo punto la dottrina dell'onorevole ministro; ma la presente legge ha questo di particolare che accorda uno straordinario vantaggio a quell'utilista, il quale si trova casualmente ad avere per proprio dominio diretto un luogo pio, un corpo morale. Ora venga un'altra legge la quale accordi vantaggi minori, che ne deriva? Gli utilisti, i quali si trovano nella medesima posizione giuridica, che sono e debbono essere uguali davanti alla legge, godranno di vantaggi che poi non sono accordati ad altri. E perchè? Per la semplice casuale verificazione del fatto che l'utilista abbia o non abbia per dominio diretto una persona privata ovvero un corpo morale.

Quindi eccoci veramente nella presente legge un imbarazzo alla futura legge che provvederà allo svincolo assoluto e totale delle enfiteusi.

Per quest'insieme di considerazioni che io ho esposte alla Camera, e su cui non voglio più a lungo insistere, io non posso aderire al presente progetto di legge. Esso non risponde a quel carattere di utilità generale, a quel carattere di urgenza che hanno le grandi riforme, per cui soltanto si può sacrificare in qualche parte il diritto di proprietà, o almeno assoggettarsi alle necessarie trasformazioni. Una volta che mi manchino alcuni degli eminenti vantaggi, che mi propongo in una legge di siffatta natura, lo dico francamente, vedo in essa nulla più che un attentato inutile al diritto di proprietà. Anche su questo punto ho bisogno di stabilire bene quella dottrina che, secondo me, è la sola vera.

Io credo che lo Stato, come dà l'esistenza legale al corpo morale, alla manomorta, così determina i limiti e gli effetti dell'esistenza legale. Io credo che esso la può anche far cessare, ma io credo, che al punto di vista delle relazioni economiche e civili, l'ente morale che esiste legalmente nello Stato deve, rispetto agli altri cittadini, essere trattato sul piede dell'equalità. Io non so comprendere come l'individuo, il comune, il luogo pio, presentandosi davanti ai tribunali, facendo dei contratti, entrando nelle molteplici transazioni della vita civile, non abbiano ad essere considerati siccome perfettamente uguali tra loro.

Io comprendo benissimo come si possa restringere le facoltà ed i diritti dei corpi morali rispetto allo Stato, ma non comprendo come essi debbano trovarsi in una posizione giuridica inferiore. E a beneficio di chi? Non in beneficio dello Stato, ma in beneficio dei

terzi, i quali hanno occasione di entrare in trattative, in rapporti d'affari con loro.

Io sono profondamente convinto di ciò, e mi ricordo che a proposito della legge delle opere pie ho combattuto l'idea di dare il privilegio d'esenzione fiscale per le rendite delle opere pie. Diceva allora che, in quanto le opere pie fanno atti di vita civile, in quanto esse regolano le proprie operazioni secondo le norme del Codice civile, io non vedeva perchè esse avessero ad esser munite di maggiori favori e di privilegio a confronto di quanto si accorda agli altri cittadini.

Or bene, io non mi apponeva male allorchè anche diceva che questa dottrina del dare speciali privilegi agli enti morali non sarebbe sempre tornata a loro vantaggio.

Diffatti in questa circostanza si fa per loro una legge eccezionale, una legge di privilegio, ma di privilegio odioso, una legge la quale, secondo me, non ha e non può avere neppure la giustificazione di una legge generale, la quale obbedisce a motivi di generale utilità, e vuole sancire alcuni grandi principii.

Come espediente per provvedere a quella che si dice altrove la liberazione del suolo, questa legge è affatto insufficiente, inquantochè non provvede se non a una natura d'enfiteusi che sono quelle che hanno per domini diretti le manimorte; ed inoltre non è accompagnata da alcune di quelle provvidenze economiche, di quelle istituzioni le quali soltanto assicurano il pieno risultato delle riforme.

Per tutte queste considerazioni io inviterei il signor ministro a trasformare il suo disegno di legge, ed allargarlo sulla base delle idee che sono venute esponendo. Allora io sarò ben contento di dargli il mio voto.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Due oratori hanno parlato sul progetto della legge attuale. L'uno ha trovato il progetto soverchiamente rivoluzionario e radicale; ha lamentato il danno delle corporazioni e dei luoghi pii; l'altro oratore, all'inverso, ha trovato il progetto manchevole, incompleto, ed ha desiderato che si trasformi per poter dare egli pure il suo voto. Io mi farò un dovere di aggiungere alcune parole a quelle che maestrevolmente già disse il guardasigilli in replica all'onorevole Ninchi. Mi studierò, se è possibile, d'indurre anche l'onorevole Allievi a non negare il voto alla legge presente, conscio come egli è che il meglio soventi riesce nemico del bene.

Il progetto di legge attuale non è l'integrazione, no (e qua l'onorevole Allievi ha ragione) di ciò che potrebbe farsi sulla materia; esso però è un progresso in questo senso che fa qualcosa meglio delle leggi preesistenti; non reca i danni, no, che il deputato Ninchi paventa, e lascia l'addentellato perchè possa più agevolmente conseguirsi quella pienezza di legislazione che l'onorevole Allievi desidera.

Presentato questo progetto di legge in Senato, subiva gravi difficoltà; esso non passò che ad uno scarso

numero di voti. Bisogna bene accettare quest'acconto della vittoria che i buoni principii economici e giuridici vanno gradatamente ottenendo. Ed io spero che se oggi la Camera adotterà questa legge non come perfetta, ma come legge di progresso legislativo, aprirà più agevolmente la strada a che l'imbarazzo dei vincoli si dilegui, ed il titolo della enfiteusi si renda più normale.

Comincerò pertanto da replicare ad alcune avvertenze dell'onorevole Ninchi sulla pretesa esorbitanza di questa legge. Di certo il nostro collega non ha inteso contrastare il principio dell'affrancazione; esso ad ogni modo fu riconosciuto dalle legislazioni e dalle giurisprudenze di tutti i tempi. Egli impugna però che il sistema di affrancazione che qui si accorda sia un sistema misurato sulle regole della giustizia.

La legge del 1857, la quale impose le affrancazioni e un poco alla lesta, come mostra bramarle l'onorevole Allievi, riunì due espedienti, i quali vogliono essere chiaramente separati. Ammise le affrancazioni; ma se dentro un tempo ristretto l'affrancazione non era avvenuta per sollecitudine dell'utilitario, codesta legge accordava ai direttari il diritto di redimere il fondo, lo che non è più affrancazione, ma è consolidazione. Con codesto sistema si andava quasi a quella che l'onorevole Allievi ha chiamato *obbligatorietà*. Esso pretendeva giungere più presto allo svincolamento, ma non riuscì, perchè volle giungervi in maniera troppo frettolosa e coartatrice, e perchè includeva due espedienti tra di loro contraddittori.

Ma per entrare nelle viscere della questione, qual è il principio delle affrancazioni? È forse quello di sovvertire le proprietà? No certo. È quello di sciogliere i vincoli, di agevolare le contrattazioni e le successioni, di aumentare le risorse all'erario, e di far questo avvantaggiando l'utilitario; imperocchè, mentre il direttario non curava la sua proprietà e la rilasciò incolta, o per migliorarsi, invece l'utilista vi sparse i propri sudori e vi ha impiegato i suoi capitali. Egli ha lavorato, egli ha speso nell'interesse della società. Egli è benemerito, ed a lui si deve un favore.

L'allivellazione dimostra infatti il poco affetto e la poca attitudine del proprietario, ed all'inverso promuove quella classe utile dei piccoli possidenti e dei lavoratori, dai quali veramente dipende la pubblica prosperità. Quindi l'affrancazione deve accordarsi agli utilitari soltanto. E questo è appunto ciò che la legge dispone per la categoria di livelli ch'essa contempla: in questa parte riesce più perfetta della legge del 1857. Essa altronde non ispeglia i proprietari, e perchè? O questi proprietari sono enti e corporazioni dipendenti dalla pubblica tutela, che vivono per interesse dello Stato e per finzione della legge e dello Stato, e dallo Stato e dalla legge sono regolati. O sono anche manimorte ed effettivamente colpite dalla incapacità, ed allora hanno una proprietà effimera, imperocchè rimane la rendita a loro beneficio. Inoltre i livelli dei quali si tratta o sono realmente perpetui o

rivestono qualità da parificarli ai perpetui; ed anche per questo benissimo disse il ministro: la rendita sola è ciò di cui oggi si tratta.

Ma se è questione della rendita, ove questa non si scemi, la proprietà subisce una crisi favorevole ed utile. In ciò, signori, vi ha interesse lo Stato, vi hanno interesse i privati, v'hanno interesse le stesse corporazioni. Vi ha interesse lo Stato, perchè mettendo in movimento ed in contrattazione tutta la massa di beni vincolati, ne aumenta la produzione, utilizza una gran parte di popolo, che si occupa e si affeziona all'industria ed all'ordine e accresce i proventi all'erario.

Il modo stesso con cui l'affrancazione è proposta nel progetto attuale, quello cioè della rendita pubblica, ha pure quest'altro eminente beneficio di avvantaggiare il pubblico credito e di far venire nelle mani dei direttari, dei luoghi pii, delle manimorte e degli stessi prebendati e funzionarii della causa pia, le rendite garantite dallo Stato; che è quanto dire, affeziona una quantità d'individui ed anche i beneficiati all'interesse pubblico, e mentre accresce il valore della pubblica rendita destinandola ad un nuovo servizio, impegna coloro che questa rendita posseggono ad essere più affezionati all'ordine politico adesso vigente. Però consegnare rendita per rendita, diceva l'onorevole Ninchi, è un'ingiustizia; date ai luoghi pii, date agli stabilimenti, corporazioni e manimorte il capitale del canone; lasciate poi che da costoro si speculi in ordine all'impiego di questo capitale.

Rispondo. E comincerò dalla ragione storica e dagli esempi, e verrò poi al titolo speciale dei reclami affacciati in nome delle manimorte e de' luoghi pii. Dimostrerò che in nessuno dei due esempi la tesi dell'onorevole Ninchi può essere sostenuta.

La ragione storica e gli esempi mi si apprestano spontaneamente. È egli forse nuovo il caso che si dia rendita per rendita nelle affrancazioni?

Per santificare la legge, se così bramasse il mio amico Ninchi, mi permetterò di ricordare che anche il Governo pontificio di S. B. Pio IX nel 1848 con editto del 9 marzo permetteva di dar tanta rendita pubblica quanto era l'ammontare dei canoni. Mi si conceda un altro esempio, poichè i commissari lo vollero incluso nella relazione, comunque questa volta non mi sia dato di santificare di troppo nè la discussione, nè la legge. Ricorderò l'esempio di Ferdinando Borbone; il quale nel 1852, relativamente ai livelli della Sicilia, con due decreti 16 febbraio e 29 marzo, permise che si desse tanta rendita pubblica quanta era la cifra dei canoni. (*Risa e segni di approvazione*).

Dopo questo non ho bisogno di ricordare che altre volte questa Camera, ed il Senato, sono andati d'accordo nel dar rendita per rendita. Ciò fu ammesso per l'affrancazione dei nuovi livelli di Sicilia colla legge deliberata nel luglio 1862. Ciò fu fatto con l'altra legge, la quale ha regolato il passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al demanio. E così finalmente mi trovo arbitrato a poter dire che fosse egualmente fatto

provvidamente, giustamente e senza rimprovero di spogliazione anche dal Governo toscano nella legge d'affrancazione del 1860, a malgrado delle altronde riverite proteste dei vescovi cui oggi qui sento far eco. (*Ilarità*)

Avverto inoltre che i corpi morali, se anche sono capaci di possedere, e se sono della categoria di quelli che si chiamano esenti dalla legge dell'ammortizzazione, hanno una larva di dominio, una proprietà paralitica ed infeconda, tagliata fuori dalle utilità del commercio pubblico, e quasi condizionale, perchè destinata ai pubblici servizi, alla carità ed al culto. In specie i beni della Chiesa non sono un patrimonio reale e vitale, ma un appannaggio che si limita alla nuda erogazione delle rendite.

Ed anche gli altri corpi morali esistono e possiedono, perchè la società ha creduto che potessero funzionare in beneficio, in vantaggio e d'accordo con lei. Da questo punto di vista l'onorevole Ninchi può insegnarmi che anche i monaci hanno avuto tempi di gloria; ed essi pure hanno potuto essere utili alla società. Ma viene un momento nel quale le corporazioni cessano dal loro tempo, o che almeno si modifichi ed anche si trasformi la loro funzione; e segnatamente bisogna che si trasformi laddove lo esige l'interesse della pubblica economia. La proprietà non è un furto: benchè non sudata, essa è da rispettarsi anche nelle corporazioni. Ma è sacra in quanto serve all'ordine sociale; e se l'ordine sociale ha bisogno di modificare il godimento della proprietà, ha il diritto di sanare apposite leggi, e perfino di ordinare equamente la espropriazione.

Ora, che cosa sarebbe la legge di affrancazione che si va discutendo, se non un modo provvido di espropriazione, una surroga della possidenza nel godimento di altrettanta rendita quanta si fruiiva dai corpi morali?

E qui non ho bisogno, signori, di parlarvi segnatamente dei beni ecclesiastici, e delle mani che sono ammortizzate. Coteste mani ammortizzate e la stessa santa Chiesa non sono destinate alla speculazione; nè fanno contratti, commerci e successioni. Esse possiedono per servizi di pietà e di culto, e perciò bastano loro le rendite. Esse non hanno interesse come i privati di lagnarsi di essere spogliate del godimento e disposizione della proprietà. Basta che conservino le loro dotazioni, che abbiano l'equivalente da spendere. Diverrebbe congrua e giusta la questione se si trattasse di mettere le mani sul loro patrimonio e di carpire le loro annualità; ma quando le annualità restano, o vengano dalla terra, o vengano da capitali, egualmente persistono e bastano ai consueti servizi. E siccome la dote rimane integra, non vi è ingiustizia, non vi è spoglio; la Chiesa stessa non si può lagnare. Intangibile ne' suoi ministeri e ne' suoi sussidi, non può chiamare incompetente la società e lo Stato circa le leggi temporali. Proprietaria sì, ma non privilegiata, non patisce ingiuria per virtù di quel diritto generale che tutti domina, il diritto cioè dell'espropriazione per utilità pubblica.

E qui, conviene che io lo dica, abbiamo fatto un deplorabile regresso. È più che un secolo che quasi tutta Italia aveva leggi di ammortizzazione. I sovrani devoti di Modena, quelli non meno pii di Parma e quelli piissimi di Napoli, (*Risa*) ai quali tutti non mancavano le benedizioni della Santa Sede, dopo la metà del passato secolo furono concordi e con Giuseppe d'Austria, e con Leopoldo di Toscana, ai quali pure, benchè alquanto crucciata, la Chiesa non fu avara delle sue benevolenze, essi tutti allora abbondavano nell'ammortizzare le corporazioni, nel delimitare la causa pia, e nel dettare franchigie per l'affrancazione dei livelli. (*Bravo!*)

Che dunque si venga a rimpiangere i guai di un piccolo progresso, quale risulta esser quello della presente legge, è cosa che io non mi aspettava di udire in un Parlamento che rappresenta l'Italia risorta. (*Bravo! Bene!*)

Le passate leggi produssero poco frutto: non ne produsse di ubertose, neppure quella che venne pubblicata dal Farini nell'Emilia, e che fu poi estesa alle Marche ed all'Umbria, perchè erano leggi che fraternizzavano con quella del Piemonte fatta nel 1857. E la ragione fu appunto che in quelle leggi non si dava rendita per rendita, e non s'incoraggiava l'affrancazione, quando gli utilisti non avevano interesse di comprare la rendita pubblica; mentre dovendo darla al pari alla causa pia, gli utilisti trovavano miglior conto a speculare per conto proprio.

Invece la presente legge ha ciò fatto, e la presente legge dà un grande incremento all'economia generale, senza nuocere agli stabilimenti pubblici ed alle corporazioni. A loro cresce la certezza e facilità delle riscossioni, e vengono meno le liti, le spese amministrative ed i casi fortuiti. Altronde, di che trepidare, a meno che non si voglia temere delle sorti della nazione che abbiamo fondato? Questo timore io credo non possa gettare radici (*Bravo!*), ed essere infetta graminia neppure nel cuore dell'onorevole deputato Ninchi. (*Harità*)

Ed io ho tanta fiducia nell'avvenire dell'Italia che credo, che spero buon successo dalle leggi che andiamo facendo. Esse talvolta a molti sembrano gravi, perchè sono leggi che ci portano a pagare. Ma se paghiamo, per il nostro avvenire queste leggi riesciranno di grandissimo frutto; saranno come la pioggia che beneficiando il terreno prepara la messe. (*Bene! Bravo!*)

Vengo all'onorevole Allievi; io vorrei esser lieto di poter oggi corrispondere ai desiderii del collega. Abbiamo bisogno invero di una legge integra, di una legge di libertà fondiaria quale si conviene all'Italia. Bensì, come errarono i Francesi, così errarono alcuni dei loro imitatori, tra i quali i Piemontesi, non accorgendosi dei benefici che può sempre rendere una enfiteusi ben intesa: essi confusero la genuina enfiteusi con gl'imbarazzi che erano parto del medio evo, e che derivavano dalla mistura del fidecommesso e del feudo. Ma non andrà guari che noi ritorneremo all'idea netta dell'enfiteusi, al contratto di miglioramento, a quello

che prepara la rendita, che fraziona i latifondi, che permette ai piccoli capitalisti di concorrere all'acquisto. Verrà, ma più matura, una legge la quale nel tempo stesso porrà fine a tutti i vincoli del passato, per restituire alla proprietà la primitiva condizione che essa aveva presso i Romani, e che perse nelle infelicità del medio evo.

Nè alcuno si perturbi. Taluni, è vero, spesso paventano come gravi difficoltà certe novità che da probi ed oculati statisti si propongono.

Ma perchè? Per affezioni alle abitudini del passato.

Si ha pur troppo gran paura di toccare il passato, anche quando non si sovverte, ma si migliora, ritocandolo nell'interesse dell'avvenire e del movimento economico. Questo timore però non sia in voi, o signori.

La legge che oggi vi proponiamo non ha bisogno di un grande coraggio. Fate almeno questo piccolo passo. Nel Ministero di giustizia si prepara (ed io ho l'onore di far parte di quella Commissione) una legge che si avvicina ai concetti dell'onorevole Allievi. Ma intanto la vaghezza del domani non sia d'impedimento al bene d'oggi. E quello che possiamo avere più presto venga immediatamente dal nostro voto. (*Voci da tutti i banchi: Bene! Bravissimo!*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metterò ai voti.

(Fatta la controprova, la chiusura della discussione generale è adottata).

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue, sì redimibili che irredimibili, a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 5 0/0, eguale all'ammontare dell'annua prestazione. »

**FIorenzi.** Mi sembra che su questa materia debba farsi una grande distinzione fra i vincoli che impone l'enfiteusi e il canone che si paga.

Che la legge abolisca i vincoli, che tolga l'inceppamento alla trasmissione libera della proprietà, essa compirà atto utile e salutare, ed io non posso averci nulla a ridire, e vi fo plauso; ma una volta che questo principio è stato sancito, io reputo che sul modo d'affrancamento la legge non possa stabilire che quello che vale dieci possa essere valutato per venti.

Si dice che quando noi accordiamo al direttario una rendita eguale a quella ch'egli aveva diritto di riscuotere con il canone, esso si trova nelle stesse condizioni

che per lo innanzi, avendo acquistato una rendita iscritta sopra il Gran Libro del debito pubblico dello Stato; questo a me sembra che non sia in alcun modo vero, perchè, se la rendita del 5 per cento si vende in piazza al 72 per cento, egli è perchè si crede che questa rendita non sia così sicura come le altre. Se nel mercato vi fosse la convinzione che la rendita è sicura, essa sarebbe comprata al pari, o al di sopra, come la francese e l'inglese; se il saggio è minore, è segno che è riputata meno sicura.

Quando adunque voi mutate il canone in una rendita sul Gran Libro, non date più la stessa cosa, date una rendita meno sicura.

Si dice che lo Stato ha il diritto di modificare la proprietà, e l'onorevole Allievi estende questo diritto non solo alle proprietà delle manimorte e degli enti morali, che per esistere han d'uopo della sanzione della legge, ma anche ai privati proprietari. A dire il vero quando udii dire che il diritto di proprietà deriva dalle leggi dello Stato, io non ho potuto a meno di domandarmi se eravamo in un divano di Turchia, o in Icaria nell'assemblea della repubblica di Cabet. Ammesso quel principio, venga domani un Governo fondato sul suffragio universale, che si portino su questi seggi i rappresentanti dei non abbienti, la prima cosa che per legge dichiareranno sarà che la proprietà venga divisa fra tutti, ossia dichiarata cosa dello Stato: nè la cosa, ammesso il principio, sarebbe ingiusta, perchè chi oggi vive di stenti o muore di fame non dovrebbe troppo preoccuparsi delle conseguenze funeste che una tale determinazione arrecherebbe in seguito al benessere delle società.

Io credo che il Governo deve pensarci bene prima di toccare al principio della proprietà, poichè noi vediamo che dove è stato attaccato fu necessario ricorrere due volte al dispotismo illuminato, ed oggi vediamo che la Francia per sottrarsi ai pericoli da cui era minacciata, per non cadere nell'abisso che le spalancava il socialismo, ha dovuto permettere che le sue libertà politiche fossero in grandissima parte distrutte.

Se in Italia quello ch'è avvenuto in Francia non accadesse, è perchè in Italia non si è fatto quello che s'è fatto in Francia, dove si sono spogliati tutti i luoghi pii, come gli ospedali, gli orfanotrofi dei beni che possedevano. Presso noi il popolo è persuaso d'essere egli pure partecipe alla proprietà del suolo, e quindi non domanda che tutto sia reso comune, perchè vuole che l'altrui sia rispettato, ma a condizione che il suo lo sia.

Ma in Francia dove ebbero luogo tali spogliazioni, in Francia il socialismo è più potente, e forse non sarà lontano il giorno in cui farà temere anche più di quello che per il tempo passato non ha fatto.

Quindi io credo che sia di grandissimo interesse il badar bene a non violare questi principii.

Quanto poi a quello che voleva l'onorevole Allievi, che l'affrancazione dei canoni fosse obbligatoria, sarebbe questo un altro attentato alla proprietà ed alla

libertà, anzi sconvolgerebbe intieramente ogni principio della economia sociale.

Una volta che il Governo, egli diceva, ha aboliti i vincoli e data facoltà d'affrancarli, non vede perchè non debba anche imporre l'obbligo di quest'affrancamento.

Signori, se tal obbligo s'imponesse, che cosa ne verrebbe? Ne verrebbe che i poveri utilisti sarebbero dati in preda agli usurai, o sarebbero obbligati di cedere la proprietà che serve al loro sostentamento, e sarebbero per tal modo gettati in mezzo ad una strada, in preda all'ultima miseria.

Io credo che l'affrancamento debba essere intieramente libero lasciando all'utilista il giudicarne l'opportunità e le convenienze.

Quindi io su questo articolo, mentre approvo il principio dell'affrancamento, dico che non debba essere ammesso che possa farsi con altrettanta rendita consolidata dello Stato; ma che debba farsi in termini tali che il direttario riceva realmente un equivalente del canone o della prestazione enfiteutica.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brunetti ha la parola per sviluppare il suo emendamento all'articolo 1. Esso è così concepito:

« Questa disposizione non comprende i canoni, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute allo Stato ed a qualunque corpo morale, le quali sono di natura feudali. »

**BRUNETTI.** La Camera ben vede che il mio emendamento non mira nè punto nè poco ad avversare la legge; anzi dico schiettamente, lealmente che reputo questa legge utilissima sotto ogni riguardo; utile ai reddenti, perchè spiana la via all'industria agricola affrancando la proprietà da tutti i vincoli, da ogni soggezione, da tutti i pesi a pro dei corpi morali.

Giova di molto ai corpi morali stessi, perchè ne semplifica l'amministrazione, e rende ancora più facile la riscossione delle rendite state sempre un ostacolo ed un mezzo di baratteria. La reputo utile finalmente allo Stato, perchè facendo convergere tutti questi cespiti, tutte queste rendite alla rendita iscritta, non fa che accrescere il credito delle finanze. Io però credo che questa legge debba coordinarsi ad altre leggi omogenee che necessariamente verranno, e potremo ancora colmare qualche lacuna, ove vi fosse. Io diceva ad altre leggi che necessariamente verranno; il che la Commissione nella sua relazione ha dichiarato, dicendo che il ministro guardasigilli ci doveva presentare altre leggi per l'affrancamento dei censi, livelli, canoni enfiteutici ed ogni altro canone dovuto ai privati. Lo stesso affermava non è molto l'onorevole Panattoni.

Ora fra i privati, o signori, vi hanno i baroni, vi hanno i feudatari, vi sono i loro aventi causa. Ancora in molte provincie d'Italia, e segnatamente nell'Italia meridionale, esistono le decime feudali che altri vollero chiamare ex-feudali, ma che hanno l'origine, che hanno l'impronta, che hanno tutte le forme sostanziali del feudalismo. E la storia ce lo dimostra; perciocchè

nel 1806 Giuseppe Napoleone Bonaparte emanava una legge negli Stati napoletani eversiva della feudalità. Ma mentre con quella legge si aboliva la feudalità, mentre si abolivano i diritti giurisdizionali e i diritti proibitivi e tutte quante le vessazioni personali, all'articolo 12 stabiliva che le prestazioni e le decime territoriali dovute ai baroni ed ai feudatari dovevano conservarsi e rispettarsi come ogni altra proprietà.

Questa legge esiste nelle provincie meridionali.

Vi furono posteriormente dei decreti che stabilirono il modo di affrancamento di queste decime; ma questi decreti erano avviluppati in tanta complicazione di forme, che non fu mai possibile che essi si rendessero facilmente applicabili; cosicchè queste decime esistono ancora, ed esistono segnatamente nella provincia di Terra d'Otranto, la quale benchè non sia ultima per intelletto e per amore delle cose nostre, pure vede la sua terra ancora avvinta da queste decime feudali, per modo che il contadino ed il proprietario non vi spendono liberamente il loro sudore.

Verrà dunque, io diceva, e sono certo che l'onorevole ministro guardasigilli vi lavora sopra, verrà una legge di affrancamento di queste prestazioni dovute a privati che comprendono ancora le decime feudali; avremo dunque certamente, necessariamente una legge d'affrancamento delle decime feudali. Allora, signori, sarà questione gravissima, e spero avremo a parlarne un poco alla distesa, se quelle decime feudali o ex-feudali che siano, sono da abolire o da conservare; allora sarà questione gravissima il decidere se il possesso di trent'anni, ancorachè pubblico, pacifico, non equivoco, non interrotto, sia un titolo abile a trasferire il dominio; allora discuteremo quale sia la via, quale la forma per venire all'abolizione od alla commutazione; dovremo vedere se e in qual caso sia da tenere un assoluto rigore del diritto, ovvero sia da adottare una linea di transazione, una legge di equità.

Intanto, o signori, egli è certo, almeno così mi pare, che fra i canoni, fra i censi, fra le decime, fra le prestazioni dovute ai corpi morali, ve ne sono molti d'ordine, di natura feudale.

Ciò credo non debba meravigliarci. Imperocchè fin da quando Carlo Magno infelicemente *mondanizzava* la Chiesa, fin da quei tempi nei quali, secondo la frase di un dottissimo scrittore napoletano, i principi della terra alternavano ora in rapir vita e tutto ai corpi morali, ora per paura dell'inferno legar loro tutto in punto di morte; fin da quel tempo i vescovi, i monasteri, le chiese divennero veri feudatari. Allora le decime, che si chiamavano decime del popolo (forse per significare che la sostanza del popolo veniva decimata), allora le decime del popolo furono trasformate in vere decime feudali.

Ma lasciando le ragioni storiche, egli è un fatto che tra le prestazioni e le decime dovute ai corpi morali, ai monasteri, alle chiese ve ne sono moltissime di natura feudale, il che ha potuto eziandio avvenire per acquisto che i monasteri, le chiese od i corpi morali

abbiano fatto dai feudatari o dai loro eredi ed aventi causa.

Ora, venendo alla specie, se un'altra legge deve farsi, che probabilmente sarà molto dissimile da questa, intorno alle decime feudali, parrebbe che in questo primo articolo si dovesse fare salvezza di queste decime feudali; altrimenti avverrà che una nuova legge potrebbe per avventura abolire le decime feudali, ed allora le decime feudali dovute direttamente ai baroni, ai feudatari od ai loro aventi causa sarebbero abolite, mentre le decime feudali dovute alle chiese, ai monasteri sarebbero colla presente legge confermate. Potrebbe avvenire ancora che per la commutazione si avessero due metodi diversi, anche opposti. Io credo che coloro i quali non volessero accettare il mio emendamento potrebbero dire: ebbene, dacchè una nuova legge deve farsi, una nuova legge deroga all'antérieure. Ma se questa legge posteriore ha il titolo di legge di affrancamento di decime a favore di privati, allora, essendo il suo titolo diverso, essendo diversa la materia su cui apparentemente versa la legge, si potrebbe dire che implicitamente, virtualmente questa legge posteriore non deroghi alla prima. Ma se si trattasse di una derogazione espressa, io non comprendo perchè questa salvezza dovremo farla quando viene al Parlamento una nuova legge.

Da ultimo potrebbe avvenire che, indugiandosi per qualunque evento la formazione di questa legge, e la Camera occupandosi di altri lavori, e dovendosi attuare la presente legge, non ci fosse più mezzo di fare una salvezza, una derogazione, ma che si dovessero poi disfare, sciogliere dei fatti concreti, dei fatti sensibili avvenuti in questo intervallo di tempo.

Quindi a me pare ragionevole, necessario che noi facciamo in questa legge una salvezza per le decime feudali; altrimenti ne verrà una moltitudine di liti e di contestazioni. Questo genere di leggi pare che debba andare sciolto da qualunque ostacolo, e non impacciato da eccezioni di sorta.

Non ho altre osservazioni da aggiungere. Colgo quest'occasione per fare al ministro guardasigilli una domanda ed una preghiera. Domando dapprima se in questa Sessione sarà presentata una legge di affrancamento sulle decime feudali, e rivolgo calda preghiera al guardasigilli perchè si occupi seriamente di questo fatto, il quale tanto interessa l'Italia meridionale.

Da più d'un anno la deputazione provinciale di Terra d'Otranto, alla quale ho l'onore di appartenere, dirigeva una petizione alla Camera intorno all'affrancamento delle decime feudali; so che questa petizione fu da lungo tempo presa in considerazione, ma io crederei urgentissimo che non trascorresse questa Sessione senz'chè ci fosse a tal riguardo presentata una legge.

Signori, la legge sulle decime feudali interessa i contadini specialmente ed i piccoli proprietari ignoranti, analfabeti, i quali, come dicevano i Samoiedi all'imperatrice Caterina di Russia che voleva dar loro dei Codici, dicono a noi: tenete per voi il vostro Statuto, la

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE

libertà di stampa, la libertà del pensiero; noi non pensiamo, sentiamo. Curvati tutto il giorno sulla terra che bagniamo del nostro sudore, noi non abbiamo che un pane, e la decima parte di questo pane se la piglia un barone, se la piglia un feudatario. Noi non intendiamo la Costituzione se non in quanto giova ai nostri interessi, perchè la società, bene o male, progredendo o regredendo, ci ha inchiodati sul terreno che lavoriamo. Questa è la voce che elevano ogni giorno i contadini, e mi pare che ne abbiano il diritto.

Io quindi prego il signor ministro guardasigilli che non lasci trascorrere questa Sessione senza presentarci una legge in proposito.

**MANCINI, relatore.** Domando la parola.

**RELAZIONE SOPRA UN DISEGNO DI LEGGE DI MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DELLA MARINA DEL 1862.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Vacca ha facoltà di parlare per presentare un rapporto.

**VACCA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per maggiori spese di 700 mila lire sui capitoli 15 e 16 del bilancio della marineria.

Su questo progetto, che è stato presentato da circa un anno, il signor ministro chiedeva già l'urgenza, ed ora la Commissione fa pure istanza alla Camera perchè voglia discuterlo presto.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AFFRANCAZIONE DI CENSI, CANNONI, ECC.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Signori, io non intendo fare un discorso; non lo voglio, non lo posso, specialmente perchè sono favorevole alla legge, dopo aver udito le parole in difesa di essa, dette con eloquenza e dottrina, prima dall'onorevole guardasigilli e poi dall'onorevole Panattoni, a cui, avendo la parola, mi piace rendere la meritata giustizia in questo momento pel modo energico e brillante col quale ha combattuto gli oratori che hanno favellato contro. Ma debbo esprimere alla Camera una sorpresa da cui sono stato colpito, ascoltando gli oratori contraria ad essa.

Incominciai a far le meraviglie quando intesi il mio onorevole amico Ninchi far le critiche acerbissime ed amare contro questo progetto di legge, che io credeva in questa Camera non sarebbe sorto nessuno a combattere. La sorpresa non cessò, ma crebbe quando udii l'onorevole Allievi eloquentemente pronunziare anche esso le sue censure, sostenendo che le corporazioni

morali doveano essere trattate siccome i privati nell'esercizio dei loro diritti rispetto alla proprietà, ed accennando ad una completa trasformazione di essa, ed affermando che lo affrancamento essere dovea obbligatorio e non già facoltativo, siccome era stato adottato dal presente disegno di legge, nel quale egli notava non esservi traccia che accennasse alla completa trasformazione di tutte quante le proprietà appartenenti ai corpi morali di qualunque natura e specie essi fossero, ed aggiungeva che una delle pecche gravi le quali rendevano difettoso questo disegno di legge era precisamente l'affrancamento libero, mentre egli avrebbe desiderato l'affrancamento obbligatorio, ch'io reputo ingiusto ed immensamente dannoso. La mia meraviglia si è accresciuta infine quando udii l'onorevole Brunetti fare una riserva inutile e frustranea all'articolo primo: e perchè la Camera veda se le meraviglie dalle quali sono stato affetto abbiano fondamento, consideri quello che sarò per dire in queste brevi parole, dettate dal vivo desiderio di vedere unanime approvato questo schema di legge.

In quest'articolo 1 si sono risolti due problemi gravissimi secondo le buone regole dell'economia pubblica e secondo le esigenze ed i bisogni del paese, il quale reclama ardentemente che questo disegno di legge sia votato ed eseguito al più presto, attesochè contiene in sé grandissimi benefizi i quali sono desiderati da tutti indistintamente i grandi ed i piccoli proprietari di questa nostra Italia.

Il primo problema adunque consiste nell'affrancamento di tutte le prestazioni enfiteutiche, redditi, censi e livelli d'ogni maniera dovuti ai corpi morali esistenti nel regno, ed il progresso vero sta nell'essersi riconosciuto ed ammesso l'affrancamento facoltativo, imperocchè ciò torna a vantaggio di coloro che debbono attendere dal tempo e dalle loro fatiche i mezzi di diventar proprietari assoluti delle terre che oggi posseggono col vincolo enfiteutico. Sono sicuro e certo che quando questi poveri coloni saranno diventati assoluti proprietari di tutte quelle terre che da secoli prima i loro antenati e poscia essi stessi hanno bagnato coi loro sudori, coltivandole, l'unità d'Italia sarà incrollabile qualunque sieno le passioni che possano avvertarla e combatterla oggi ed in avvenire.

Il modo adottato nel disegno di legge per risolvere il secondo problema consiste nel dare al direttario una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico, rispondente al canone o prestazione enfiteutica che vuoi affrancare.

L'onorevole Fiorenzi ha attaccato questo sistema di affrancamento. A me sembra il contrario, imperocchè con questa legge l'affrancamento consiste precisamente nel convertire la prestazione enfiteutica, censo e livello, o con qualsiasi altro nome si voglia qualificare, in rendita iscritta sul debito pubblico. E nel vero il corpo morale non deve possedere e nei Governi liberi in cui i corpi morali posseggono la libertà, signori, è sempre in grave pericolo.

Quindi, se per effetto di questo affrancamento si toglie al corpo morale la proprietà del canone e del dominio diretto, rimane ad esso la sicurezza della percezione della rendita.

Ora io credo che il corpo morale così abbia ricevuto un favore per cui dovrà eterna riconoscenza allo Stato liberale che viene sostituito all'enfiteuta...

**PASSAGLIA.** Domando la parola.

**MELCHIORRE.**... ed alla rappresentanza nazionale che voterà questo progetto di legge. Il corpo morale, la cui esistenza non è legittima se non è riconosciuta dallo Stato, non può avere altro interesse che di avere una rendita onde soddisfare ai bisogni ed alle urgenze sue; ma quando questa rendita viene assicurata, quando l'esazione di questa rendita è immancabile, ma che può mai più desiderare questo corpo morale dopo aver conseguito tanto notevoli benefizi?

Si diceva: ma il corpo morale bisogna che abbia diritti eguali alla proprietà privata. Signori, il proprietario privato ha diritto eguale al corpo morale: ma rispetto all'esercizio ed alla limitazione di esso il proprietario non può essere mai spogliato della sua proprietà da nessuna legge civile, da nessuna autorità legittima; imperocchè lo Stato, e lo Stato italiano in particolare, ha troppo rispetto alla proprietà privata. Ma il corpo morale non può ragionare in questo modo. Esso riconosce la sua esistenza dallo Stato. Lo Stato limita l'esercizio dei diritti che gli accorda, specialmente quello relativo al diritto di proprietà, secondo le sociali necessità e i supremi riconosciuti bisogni della nazione.

Ora quando nel limitare questo diritto lo Stato migliora la condizione del corpo morale, come si avvera nel caso di che è disputa, questi non solo non è lesa, ma è vantaggiato, e per conseguente deve essergli riconoscente sì perchè non solo riconosce e garantisce la sua personalità, sì perchè gli accorda tutte le garanzie nell'esercizio dei diritti che ne derivano, massime rispetto a quelli della proprietà stabile ed immobile.

Quindi sotto questo rapporto io credo che le considerazioni dell'onorevole Fiorenzi, in quanto all'illegalità del sistema adottato, non hanno fondamento, e sono tanto leggiere che non possono per un momento fermare l'attenzione della Camera. Aggiungo che questo ragionamento non ha alcun valore rispetto alla persona che lo sostiene; ma quando la Camera rifletta che questi principii di ragione civile furono seguitati allorchè questo Parlamento, nel 1862, votò la legge sulle enfiteusi redimibili dei beni ecclesiastici in Sicilia ed in ordine all'affrancamento, simile sistema fu adottato dalla Camera quando si deliberò la vendita ed il passaggio dei beni immobili che appartenevano agli ordini monastici soppressi al demanio dello Stato; io credo che la Camera abbia già solennemente pronunziato il suo voto. E la grande maggioranza della Camera oggi si compone di quei medesimi membri che votarono, e dopo lunghe, animate, dottissime discus-

sioni, quei due progetti di legge, che ora sono in esecuzione nel regno d'Italia. La ragione logica, la ragione storica, la ragione civile, l'autorità della Camera sono argomenti invincibili per mettere nel vostro animo la convinzione profonda che la Camera italiana, votando per la terza volta i ricordati principii di legge e l'affrancamento facoltativo dei terreni che si vogliono svincolare dalle pastoie che da secoli li inceppano, non fa che riconoscere la giustizia dalla quale la Camera stessa fu animata quando votò le leggi da me poc'anzi accennate.

Ora, quando si considera che in quest'articolo primo, in cui siffatti problemi gravissimi di ragione pubblica, sociale ed economica sono stati risolti nel bene della società e nel bene di tutti quei piccoli proprietari che dovranno sostenere e consolidare l'unità italiana iniziata e quasi prossima al compimento, io non comprendo come l'onorevole Brunetti voglia aggiungere una riserva che non solo è inutile ed affatto oziosa, ma ne obbligherebbe rinviare la legge al Senato, e perciò ritarderebbe il pronto ottenimento dei benefizi che noi e tutto il paese ne aspetta. Imperocchè, egli mi preme ripeterlo, questa riserva, se fosse aggiunta, farebbe sì che questo progetto dovrebbe dalla Camera passare al Senato, e quindi scorrerebbe ben altro lungo tempo prima che, per decidersi tale emendamento, il paese godesse di tatto dei benefizi che spera, ed a buon diritto, dalla votazione di questa legge, che per ogni rispetto si voglia riguardare, debbesi ritenere utile e benefica.

Tutto adunque, signori, richiede che la votazione sia pronta e sollecita di questo disegno di legge. Oltracciò la proposta aggiunta manifestamente inutile ed oziosa, imperocchè le materie feudali, cui si riferisce, non hanno alcun rapporto ed addentellato all'obbietto del disegno di legge in discussione. Le decime feudali e tutti i redditi di natura feudale sono soggetti all'affrancamento facoltativo nelle provincie meridionali per le leggi eversive la feudalità pubblicate nel 1806, 1807, 1808 e 1810. E siccome nel Napoletano la provincia di Lecce era più delle altre afflitta e travagliata dalle angarie ed abusi feudali, ricordo che nel 1809 il Governo di Murat, per quelle provincie, emanò apposito decreto, di cui non rammento la data. Con esso si statuì che le prestazioni feudali erano assimilate al censo riservativo, che non producevano che un'azione puramente personale, che le eventuali erano ridotte a fisse, e queste, mercè determinati procedimenti civili, affrancabili con rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico alla misura del cinque per cento in ragione del valore del reddito feudale. Epperò potrebbesi dire all'onorevole Brunetti: già tieni quel che cerchi. *Quod petis intus habes.*

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Brunetti a ritirare questo emendamento, imperocchè sarebbe una aggiunta inutile e riflette materie e questioni già risolte nel Napoletano in una legislazione che ebbe vita nel 1806, e poscia decise dalla Commissione feu-

dale istituita nel 1810, ed in seguito dai tribunali cui le leggi del tempo investirono della giurisdizione di definirle.

**PRESIDENTE.** Prima di accordare la parola all'onorevole relatore, faccio presente che vi sono due altri deputati iscritti, cioè gli onorevoli Finzi e Camerini, che intendano soltanto di chiedere uno schiarimento.

**MANCINI, relatore.** Allora io parlerò dopo.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Finzi.

**FINZI.** Io sento la necessità di pregare la Commissione di darmi uno schiarimento il quale mi potrà dispensare dalla presentazione di un emendamento a quest'articolo della legge.

Non mi pare che sia stato presente alla mente di chi ha redatto quest'articolo che vi è una sorta di enfiteusi la quale non è subordinata al pagamento di alcun canone annuo, nè annua prestazione; queste enfiteusi sono denominate *enfiteusi a titolo onorifico*.

È facile rilevare che, nell'intendimento di chi ha presentata questa legge, del Senato che l'ha approvata, e dell'attuale Commissione che l'appoggia, nel volere il più si comprendeva anche il meno.

Tuttavia per amore di maggior chiarezza mi sentirei portato alla presentazione di un emendamento che levasse ogni dubbio sulla cosa; se non che, per ragione di brevità, preferisco d'invitare l'onorevole Commissione e l'illustre ministro guardasigilli a volere dichiarare che nello spirito loro l'articolo in discussione ha appunto la portata di comprendere l'affrancamento delle enfiteusi a titolo onorifico; per lo che, ove acquistasse, pel voto della Camera e dietro sovrana sanzione, virtù di legge, non fosse in verun modo impugnabile che anche alle enfiteusi a titolo onorifico dovesse estendersi.

**CAMEBINI.** Volgo una domanda al ministro ed all'onorevole relatore della Commissione: non dubito che la risposta sarà affermativa, ma a rimuovere ogni dubbio desidero che sia constatata nella discussione dell'articolo.

Io credo compresi nel primo articolo i bene enfiteutici dell'ordine di Malta e simili; ma desidererei che ciò mi fosse dichiarato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

Il dubbio potrebbe forse sorgere da che vi sarebbe tra il dominio diretto e l'utilitario un terzo essere, cioè il gaudente come commendatore, o altro dignitario.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Non dubiti, lo sono.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole relatore.

**MANCINI, relatore.** La Commissione crede che i due emendamenti proposti dagli onorevoli Fiorenzi e Brunetti abbiano meno bisogno di confutazione che di alcune dilucidazioni, le quali potrebbero soddisfare gli stessi proponenti, ed indurli a desistere dalle loro proposte, ove riuscisse persuaderli che si preoccupano di timori che è facile dimostrare illusorii.

L'onorevole Fiorenzi, quasi rientrando nella discus-

sione generale, domandava se l'affrancamento consistendo nell'obbligare gli utilisti ad acquistare i titoli di rendita iscritta sullo Stato, per offrirli ai direttari in pagamento dei loro diretti domini, non si finisse per rendere un'immensa classe di persone preda di rapaci usurai a causa della ricerca improvvisa ed urgente di copiosi capitali, gettando così la perturbazione e lo sconforto in classi sociali meritevoli del favore e della protezione del legislatore.

Ma a parte che nella Toscana si è fatto già un felicissimo esperimento del sistema che ora si verrà estendendo, crede la Commissione che questo timore sia ingenerato dal non essersi fatto attenzione che la legge proposta dal Governo, e che la Commissione crede meritevole dell'approvazione della Camera, non impone già un affrancamento obbligatorio o forzato come fece la legge sarda del 1857, ma introduce un affrancamento puramente facoltativo da parte dei soli utilisti, ed in loro esclusivo favore. Laonde è facile convincersi che se quella obbiezione ed altre non poche, nè lievi si potevano per avventura elevare contro l'affrancamento forzato, come quello il quale, trascorso un primo e breve periodo di tempo riservato in preferenza a favore degli utilisti per abilitarli a giovare del beneficio dell'affrancamento, potrebbe far ritornare nelle mani dei possessori dei latifondi, delle classi più doviziose della società e delle stesse manimorte, gran parte dei terreni fecondati dai secolari sudori del povero ed industrie coltivatore; le stesse obbiezioni sono assolutamente fuori di luogo, allorchè la legge non fa che semplicemente aggiungere all'enfiteusi la perenne redimibilità dell'annua prestazione a comodo e piacimento de' debitori, consacrando per tal guisa una nuova libertà, una facoltà preziosissima in esclusivo favore di queste classi agricole, di questi possessori di una proprietà che essi hanno migliorata, e che una legge benefica sopravviene a sciogliere da ceppi e vincoli intollerabili ed alla pubblica economia perniciosi ed infesti.

Conseguentemente non vi è timore che essi cadano negli artigli degli usurai; essi avranno tutto il tempo per poter operare il loro affrancamento; essi conseguentemente non sono punto minacciati da quei danni e pericoli, i quali precipuamente suggerivano all'onorevole Fiorenzi un emendamento evidentemente distruttivo dell'essenza stessa della legge.

Quanto all'altro emendamento proposto dall'onorevole Brunetti, egli ci ha fatto una lagrimevole dipintura, che ben volentieri riconosco in massima parte esatta, dei mali e disordini che producono gravose decime, spesso di origine feudale, specialmente in alcune delle provincie meridionali.

Io mi associo pienamente alle sue querele ed a' voti pel pronto esame di una questione così importante, ma è mestieri che la Camera riconosca con noi che questa legge non può menomamente pregiudicare la questione anzidetta che l'onorevole Brunetti intende di mantenere illesa.

Infatti quando siasi stabilito che l'affrancamento è facoltativo da parte de' soli utilisti, coloro i quali credono di trovarsi abusivamente assoggettati all'annuo pagamento di una prestazione di cui non si reputano debitori; coloro i quali non credono legittimo il possesso di esigere de' direttari o decimanti, e sperano o dalla provvidenza dei magistrati in un giudiziale sperimento, o da quella della legge, di esserne esonerati, naturalmente non si affretteranno ad esercitare una facoltà che semplicemente è loro permessa senza limite di tempo, ma attenderanno che sulla loro sorte venga la nuova legge speciale effettivamente a decidere.

E questa legge, ne ho certezza, non si farà attendere dappoichè parecchi dei membri di questa stessa Commissione fanno parte di un'altra Commissione all'uopo da non breve tempo istituita dall'onorevole guardasigilli per preparare un progetto di legge sullo affrancamento generale di tutti i canoni enfiteutici in rapporto anche ai privati, e per esaminare in ispecie questa importantissima questione dell'abolizione o riscatto delle decime. E posso assicurare la Camera che la Commissione, cui ho l'onore di presiedere, secondando le sollecitazioni del Ministero, è ormai presso al termine del suo lavoro, sicchè quando il guardasigilli ne conosca ed approvi il risultato, niente impedirà che in questa medesima Sessione possa quel progetto di legge venir sottoposto alle deliberazioni della Camera.

Del resto potrei anche osservare che la legge attuale pregiudicherà tanto poco cosiffatta questione, che anche tutte le altre questioni riguardanti la solidità dei titoli in virtù dei quali un corpo morale o lo Stato si trovi nel possesso di riscuotere una prestazione od annua rendita qualunque, non debbono considerarsi punto assorbite nell'affrancamento concesso mercè la legge attuale.

Nella stessa guisa in cui finora l'utilista ha pagato un canone, riservandosi però il diritto di farne cessare il pagamento, dimostrandolo in un giudizio petitorio destituito di valido titolo; così del pari, benchè sia libero di sostituire al canone la percezione di una equivalente rendita iscritta sullo Stato, pur tuttavia, operandosi l'affrancamento con riserva di tali diritti e ragioni, non vi ha dubbio che la riserva è efficace, e che quelle ragioni e quei diritti rimangono intatti.

Sembra chiaro pertanto che quest'ultimo emendamento non ha propria sede in questa legge; ma per avventura dovrebbe far parte di un complesso d'altri provvedimenti affatto estranei alla legge attuale.

**NINCHI.** Domando la parola.

**MANCINI, relatore.** Tanto ciò è vero che l'onorevole Brunetti cominciò dall'osservare che molti dei direttari sono feudatari, od aventi causa da feudatari. E così è manifesto che dalle enfiteusi di diretto dominio dei corpi morali e dello Stato si passa a provvedere sull'enfiteusi di diretto dominio di privati, le quali deb-

bono essere regolate da un'altra legge, di cui testè abbiamo fatto parola.

Passo a rispondere assai brevemente alle due domande di schiarimento.

L'onorevole Finzi domandò, e ben a ragione, che la Commissione delegasse con apposita dichiarazione un dubbio surto nel suo animo. La legge, com'egli sa, venne compilata nell'attuale sua lezione in Senato e la Camera, quando si tratta di emendazioni, che non paiano rigorosamente necessarie nella letterale dicitura, non ha costume d'introdurvele.

L'onorevole Finzi domanda se siano anche comprese nell'articolo 1° certe prestazioni non periodiche, nè annuali, relative ad enfiteusi conosciute sotto il nome di *onorarie* o con altre denominazioni analoghe, ma che si pagano ad epoche remote, ovvero soltanto in certe contingenze eventuali, come, per esempio, un semplice laudemio in occasione dell'alienazione del dominio utile, senza che il pagamento di tale laudemio sia congiunto a quello ben anche d'una prestazione veramente annuale.

La Commissione di unanime accordo ritiene che anche codeste enfiteusi, chè tali sono indubitatamente, debbono intendersi comprese nell'articolo 1.

Lo scopo della legge è quello di affrancare la proprietà da tutti i vincoli di questa specie; e come benissimo osservava lo stesso richiedente lo schiarimento, quando si accorda il più sarebbe illogico che si negasse il meno.

Farò inoltre osservare che se si volesse propriamente nella lettera stessa del progetto di legge trovare una soluzione specifica al quesito, la si rinverrebbe prima di tutto in quell'articolo del medesimo in cui è stabilito che, quante volte gli utilisti pagano un laudemio, anche la prestazione di questo laudemio debba redimersi ed affrancarsi con le norme relative dettate dalla legge.

Ciò dimostra che, essendo anche i laudemi affrancabili, anche quando essi costituiscono l'unica gravezza enfiteutica di alcuni fondi senza concorrere cumulativamente con un'annua prestazione, non manchino nella legge le norme pel loro affrancamento.

Nè questo è tutto: imperocchè nell'articolo 1 non è scritto soltanto che debbono essere renduti liberi mercè l'affrancamento i beni immobili gravati da *prestazioni annue perpetue*, ma si dice altresì da *canoni enfiteutici* (senza aggiungere *annuali*), *livelli*, *censi*, *decime*, *legati più*, ecc.

Ora, se quanto alle altre *prestazioni perpetue* sono contemplate le *annuali* (il che non renderebbe applicabile l'espressione a quella categoria di enfiteusi cui alludeva l'onorevole Finzi), le altre parole testè rammentate sono così ampie, comprensive e generiche, che ben si attagliano a qualunque maniera di gravezza enfiteutica, che è sempre un *canone* o *livello*, tuttochè non venga percepita che ad epoche lontane ed incerte, sotto condizione di certe eventualità.

Conseguentemente la Commissione non ha alcuna

difficoltà a dichiarare che nello intendimento suo, e per quanto le pare, secondo la lettera stessa della legge, anche queste enfiteusi si intendono comprese sotto la disposizione dell'articolo 1.

L'onorevole Camerini infine domandò se anche i beni enfiteutici dell'ordine di Malta sieno compresi nell'affrancamento. L'ordine di Malta essendo un corpo morale, niuno potrebbe dubitare che debbano essere affrancati; nulla importa che il direttario od usufruttuario si chiami commendatore, come nei benefici ecclesiastici si chiamerà parroco o vescovo; ciò non pregiudica però ad altre questioni di ben diversa indole circa i rapporti dell'ordine di Malta e dei beni ad esso appartenenti con lo Stato, le quali soggiacciono all'influenza di leggi speciali difformi nelle varie provincie italiane.

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Poichè sugli emendamenti presentati si è richiesto pure l'opinione del Governo, io non esito a renderla prontamente manifesta.

Dichiaro pertanto di associarmi pienamente alle risposte date dall'onorevole relatore della Commissione, col quale eravamo di pieno accordo.

Reputo del tutto superfluo l'emendamento proposto dal deputato Brunetti. Io so quanto nobili pensieri lo abbiano mosso a proporre quell'emendamento. Io divido anche tutti i sensi del suo animo rispetto alle condizioni tristi in cui si trovano alcune delle provincie meridionali; ma le osservazioni fatte su questo punto dimostrano evidentemente che questa legge non pregiudica in nulla le questioni che potrebbero muoversi sulla esistenza e sull'affrancazione delle decime feudali.

Mi associo pienamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore per ciò che concerne l'emendamento del deputato Finzi. Mi pare che lo scopo che si propone la presente legge, che è quello di affrancar la terra dai vincoli ai quali si trova soggetta, non rende dubbia una risposta affermativa,

Quando la prestazione assume il carattere di laudemio, essa può essere, a me pare, certamente affrancata, ed è compresa nella legge.

Finalmente credo compresi nella legge tutti i censi dovuti all'ordine Costantiniano. Esso rappresenta una corporazione, e coll'articolo primo sono aboliti tutti i censi, livelli e decime dovuti alle corporazioni.

**PRESIDENTE**. Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI**. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE**. Perdoni; è prima iscritto il deputato Passaglia.

**BRUNETTI**. Debbo richiamare il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Per ritirare la sua proposta ha facoltà di parlare.

**BRUNETTI**. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, in nome della Commissione, e dall'onorevole ministro guardasigilli, credo che adempiano perfettamente allo scopo che io mi proponeva col mio emendamento.

Poichè dunque è chiarito che questa legge non riguarda le decime feudali, io mi tengo soddisfatto di queste dichiarazioni, e richiamo il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

**PASSAGLIA**. Ho bisogno di una specie di coraggio per dire le brevissime parole che recherò in mezzo: non perchè la Camera non consenta pienissima libertà di parola, ma perchè mi avveggo che dovrò esporre alcuni principii, che ho udito dalla Camera medesima nettamente contraddetti. Stimo tuttavolta di farlo, imperocchè questi principii sono stati proclamati, e si proclamano da moltissimi dei nostri vescovi eziandio nelle ultime scritture, e sono stati proclamati, e si proclamano in moltissimi dei nostri giornali, ancora di quelli i quali si stampano in città cospicue; per cui non sarà disopportuno se di questi principii verrò tenendo brevissime parole alla Camera, onde appaia che se la Camera nulla ostante approva l'articolo primo, certissimamente lo fa per ragioni chiarissime e maturamente discusse.

Adunque si suppone nella discussione della Camera che tutti i corpi morali i quali esistono nell'Italia esistono per diritto civile, posseggono per diritto civile, amministrano per diritto civile. Ora vi ha un numero di personaggi rispettabili i quali manifestano le loro opinioni per organi molteplici, per l'organo delle encicliche, per l'organo dei pubblici fogli, di dissertazioni, e i quali pensano: primamente avervi in Italia corpi morali che non esistono in virtù di diritto civile; secondamente che questi corpi morali non posseggono in virtù di diritto civile; terzo che non hanno il diritto di amministrare le cose loro in virtù di diritto civile, ma che esistono per un diritto che il civile deve riconoscere, e che quando non riconoscesse, si renderebbe reo d'ingiuria; che posseggono per un diritto il quale dal Codice civile può sibbene essere vincolato ed eziandio sopraffatto, ma non vincolato, nè sopraffatto se non misconoscendo certe istituzioni, quali sono la cristiana, la cattolica, la romana.

Aggiungono che questi ceti non solamente posseggono in forza di un diritto che credono *divino*, ma che in virtù di questo diritto divino, quasi per legittima conseguenza, possano, ogniqualvolta lo vogliano, amministrare liberamente le loro proprietà; e talchè, se lo Stato si frapponga nella loro amministrazione o loro togliendole assolutamente o modificandole senza consenso, prova quello che può despoticamente fare, non già quello che gli è lecito di fare. Quindi continuano che gli Stati, tutte le volte che si sono permesso tale arbitrio e sopruso, ritornando poi a miglior mente, hanno dovuto domandare accomodamenti, ed accomodamenti in radice. I quali principii, se fossero veri, miei signori, ne seguirebbe che la disposizione dell'articolo 1°, in quanto riguarda i corpi morali, singolarmente ecclesiastici, è una disposizione verso la quale la Camera italiana non ha giuridica competenza.

*Voci a sinistra.* Oh! oh!

**PASSAGLIA.** Enunzio i principii di una scuola.

Secondo questa scuola, rappresentata da pressochè universo l'episcopato italico, il Parlamento dell'Italia non ha competenza di stanziare solo il primo articolo della legge. I seguaci di codeste dottrine stimano che la Chiesa abbia maestà nell'ordine suo pari allo Stato, e che rispetto a lei il Parlamento italico non possa operare se non se giusta le norme del diritto internazionale, e dovendo operare secondo queste, non può disporre nè della proprietà, nè dell'amministrazione ecclesiastica, se non intesa e consenziente l'altra parte, non già subordinata, ma bensì coordinata, autonoma, e colla quale dee trattarsi e non procedersi quasi con inferiore.

Quando le cose fossero tali, è palese che dovrebbe sospendersi la votazione del primo articolo.

Ho riputato mio dovere di accennare queste dottrine e di esporle con candore. Nè però credo di manifestare eziandio i miei convincimenti, giacchè ciò non potrebbe riuscire di molto peso.

**PRESIDENTE.** È stato presentato dall'onorevole deputato Minervini un altro emendamento all'articolo 1, che consiste nell'aggiungere dopo la parola *redimibile*, le seguenti: *qualunque sia la natura e l'ordine del titolo*.

La parola spetta al signor guardasigilli.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Che nell'Italia, che nello Stato vi siano delle persone le quali pensino nel modo che l'onorevole deputato Passaglia è venuto esponendo; che queste persone, siano laici o chierici, sacerdoti o vescovi, abbiano ampia facoltà di mettere innanzi questi principii nei giornali e nei libri, e discuterli in concioni segrete o pubbliche, di farne argomento di querele e di proteste, è un fatto il

quale non può tornare che a lode del Parlamento e del Governo.

Questa libertà noi non la contendiamo, non la perseguitiamo, persino le proteste che ci giungono noi le accogliamo, noi le esaminiamo; ma esaminando queste proteste, queste doglianze, noi non ricaviamo altro concetto che quello della tolleranza del Parlamento, della tolleranza del Governo, della temperanza del paese. (*Bravo! Bene!*) Certamente queste querele, queste discussioni non possono in nulla menomare il principio che, seguito già nel Parlamento subalpino, trionfa ora nel Parlamento e nel Governo italiano, cioè, che quando si tratta delle relazioni tra i corpi morali ed i privati, relazioni che riguardano le proprietà, non c'è che un diritto solo, il diritto civile. (*Benissimo! Bravo!*)

La stessa monarchia, che è il fondamento delle nostre istituzioni, si è nobilmente ribattezzata in questo secolo, quando si è poggiata sul diritto comune; nè sono per essa meno divini e meno gloriosi titoli la volontà dei cittadini e la coscienza della Nazione. (*Vivi segni d'approvazione*).

**PRESIDENTE.** L'ora essendo tarda, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo;

3° Estensione a tutto il regno della legge sulle private industriali.